

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESÒCONTI:		INDUSTRIA (XII):
AFFARI COSTITUZIONALI (I):		<i>In sede referente</i> Pag. 21
<i>In sede referente</i>	Pag. 2	<i>In sede consultiva</i> » 23
AFFARI ESTERI (III):		IGIENE E SANITÀ (XIV):
<i>In sede legislativa</i>	» 7	<i>Svolgimento di interrogazioni</i> » 24
GIUSTIZIA (IV):		COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA » 26
<i>Comitato permanente per i pareri</i>	» 11	COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUE- STIONI REGIONALI:
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECI- PAZIONI STATALI (V):		<i>Indagine conoscitiva sui modelli or- ganizzativi per il riordinamento degli uffici centrali e periferici dello Stato</i> » 26
<i>Comitato pareri</i>	» 13	<hr style="width: 10%; margin: auto;"/>
DIFESA (VII):		CONVOCAZIONI:
<i>Interrogazioni</i>	» 17	<i>Martedì 28 maggio 1974</i>
<i>In sede legislativa</i>	» 18	<i>Giustizia (IV)</i> Pag. 31
<i>In sede referente</i>	» 19	<i>Lavori pubblici (IX)</i> » 31
ISTRUZIONE (VIII):		<i>Lavoro (XIII)</i> » 31
<i>In sede referente</i>	» 20	<i>Mercoledì 29 maggio 1974</i>
<i>In sede consultiva</i>	» 20	<i>Giunta per le autorizzazioni a pro- cedere in giudizio</i> » 31
<i>In sede legislativa</i>	» 21	<i>Affari interni (II)</i> » 32
TRASPORTI (X):		<i>Lavori pubblici (IX)</i> » 32
<i>In sede referente</i>	» 21	<i>Agricoltura (XI)</i> » 33
		<i>Lavoro (XIII)</i> » 33

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 1974, ORE 10. — *Presidenza del Presidente RIZ.* — Interviene il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione, Gui.

Disegno e proposte di legge:

Riordinamento del rapporto di lavoro del personale dipendente da enti pubblici (*Parere della II, della V, della VI e della XIII Commissione*) (303);

Barca ed altri: Liquidazione degli enti superflui ed anagrafe degli enti che usano pubblico denaro (*Parere della II, della V e della VI Commissione*) (38);

di Nardo: Riordinamento del rapporto di impiego del personale dipendente da enti pubblici (*Parere della II, della V, della VI e della XIII Commissione*) (111);

Gunnella ed altri: Istituzione di un registro nazionale degli enti pubblici dello Stato, delle regioni, degli enti locali e delle società al cui capitale gli stessi partecipano, ai fini di un pubblico controllo (*Parere della II, della V e della VI Commissione*) (1475);

Almirante ed altri: Schedario nazionale degli enti pubblici e privati finanziati con pubblico denaro, controllo parlamentare sulle nomine dei loro organi direttivi e potenziamento della vigilanza dello Stato e del controllo della Corte dei conti (*Parere della II, della V e della VII Commissione*) (2224).

(*Seguito e conclusione dell'esame*).

Il relatore Galloni riferisce sui lavori del Comitato ristretto, che ha rielaborato gli ultimi articoli e la tabella del provvedimento sul riordinamento del parastato.

Gli articoli 33, 34, 35, 36, 37 e 38, ai quali non vengono presentati emendamenti, sono approvati dalla Commissione nel seguente testo:

ART. 33.

(*Enti dipendenti dalle Regioni*).

Fermi restando i poteri di costituzione, soppressione e fusione degli enti pubblici operanti nelle materie attribuite alla loro competenza secondo l'articolo 117 della Costituzione, le Regioni, che non hanno nella materia competenza legislativa primaria, disciplinano con proprie leggi, nell'ambito dei principi fonda-

mentali stabiliti dalla presente legge, lo stato giuridico, il trattamento economico e l'indennità di fine servizio del personale degli enti pubblici sottoposti al loro controllo o alla loro vigilanza.

ART. 34.

(*Personale a contratto degli enti di ricerca*).

Per particolari esigenze della ricerca scientifica il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per l'energia nucleare e l'Istituto nazionale di fisica nucleare hanno facoltà di assumere personale di ricerca avanzata anche di cittadinanza straniera con contratto a termine di durata non superiore ai cinque anni.

In relazione a singoli programmi di ricerca e per l'intera durata del programma è consentita, inoltre, l'assunzione a contratto anche di personale di ricerca e di personale tecnico altamente specializzato.

Il personale a contratto in servizio presso gli enti predetti, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli organici, purché in possesso alla data dell'inquadramento dei prescritti titoli e requisiti e di una anzianità di servizio continuativo con le funzioni della qualifica da attribuire non inferiore a tre anni, previo giudizio favorevole dell'Organo preposto all'Amministrazione del personale. Il servizio precedente è valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio.

Il personale predetto che, pur dichiarato meritevole, non trovi sistemazione in ruolo per mancanza di posti è trattenuto in servizio a tempo indeterminato e con il trattamento previsto per la corrispondente qualifica di ruolo. Il servizio precedente è valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio.

Sono abrogati l'articolo 7 del decreto-legge 1° marzo 1945, n. 82 e l'articolo 14 della legge 15 dicembre 1971, n. 240.

ART. 35.

(*Dotazioni organiche del CNR*).

Sono abrogate le vigenti disposizioni di legge che fissano le dotazioni organiche del personale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Alla determinazione di tali dotazioni si provvede con il regolamento organico da emanare dal predetto ente ai sensi del precedente articolo 28.

ART. 36.

(Ruoli e qualifiche).

Per gli enti inclusi nella categoria della ricerca scientifica il ruolo tecnico e quello professionale possono essere unificati in un ruolo unico comprendente quattro qualifiche funzionali corrispondenti ai titoli di studio e di specializzazione professionale.

ART. 37.

(Consultazione del personale).

Negli enti inclusi nella categoria della ricerca scientifica il consiglio di amministrazione o gli organi amministrativi competenti prima di deliberare sui programmi di attività e sugli indirizzi finanziari ed organizzativi per l'attuazione dei programmi medesimi devono sentire il parere di una Commissione, eletta dal personale addetto alla ricerca, secondo le norme fissate dai rispettivi regolamenti.

ART. 38.

(Personale comandato).

Il personale degli enti di cui all'articolo 34 può essere comandato, nell'interesse e nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza, a prestare servizio presso amministrazioni pubbliche, università italiane o straniere, centri, istituti o laboratori nazionali, internazionali o stranieri od altri organismi di ricerca, previo consenso o su richiesta di dette amministrazioni.

Nel caso che il comando sia disposto su richiesta dell'ente di destinazione, il trattamento economico dovrà essere interamente a carico dell'ente medesimo.

Il Presidente, quindi, dà lettura dell'articolo 39, concernente la copertura finanziaria:

ART. 39.

Ai fini della concessione degli eventuali miglioramenti retributivi derivanti dall'applicazione del trattamento economico stabilito ai sensi del precedente articolo 25, gli enti interessati assumeranno o promuoveranno adeguate misure atte a realizzare la necessaria copertura finanziaria.

Il deputato Tozzi Condivi presenta un emendamento diretto a sostituire le parole « ai sensi del precedente articolo 25 » con le altre « ai sensi dei precedenti articoli 13, 25 e 31 » onde garantire la copertura finanziaria

anche in riferimento ai trattamenti integrativi previdenziali.

Il relatore Galloni pur non condividendo l'opinione espressa dal deputato Tozzi Condivi, ritiene che, per maggior completezza, l'articolo 39 possa essere emendato nel senso di sostituire le parole « ai sensi del precedente articolo 25 » con le altre « ai sensi della presente legge ».

Il deputato Tozzi Condivi ritira il suo emendamento e si associa a quello proposto dal relatore.

Dopo interventi dei deputati Caruso e Vettere e del Ministro Gui, il quale esprime le riserve del Governo sull'emendamento, il relatore Galloni lo ritira.

L'emendamento, che è fatto proprio dal deputato Tozzi Condivi, posto in votazione è respinto e, pertanto, l'articolo 39 risulta approvato nel testo proposto dal Comitato ristretto.

L'articolo 40, cui non sono presentati emendamenti, risulta approvato nel seguente testo:

ART. 40.

(Decorrenza)

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il primo accordo sindacale concluso ai sensi della presente legge ha effetto dal 1° ottobre 1973.

Per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di approvazione dell'accordo sindacale, di cui al comma precedente, continuano ad applicarsi, anche relativamente al trattamento economico, le norme regolamentari ed i trattamenti economici vigenti.

La Commissione ritorna quindi ad esaminare l'articolo 13, concernente i fondi integrativi di previdenza, accantonato nella seduta del 27 febbraio 1974, così rielaborato dal Comitato ristretto:

ART. 13.

(Trattamenti integrativi e sostitutivi di previdenza).

Finché non sarà provveduto con apposito provvedimento di legge al riordinamento con criteri unitari del trattamento pensionistico del personale degli enti contemplati nella presente legge, il trattamento stesso è disciplinato dalla legge sull'assicurazione obbliga-

toria o dalle speciali disposizioni di legge che prevedono trattamenti pensionistici sostitutivi.

I fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti sono conservati limitatamente al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o già collocato a riposo.

I deputati Caruso, Vetere e Fracchia presentano il seguente emendamento:

Al secondo comma premettere le parole:
« Resta fermo che ».

Dopo che il relatore Galloni ed il Ministro Gui si sono espressi contro tale emendamento, che introduce elementi di incertezza sotto il profilo interpretativo, il deputato Caruso dichiara di ritirarlo nonostante non condivida le perplessità espresse.

I deputati Del Pennino, Vetere e Olivi, presentano, rispettivamente, i seguenti emendamenti al secondo comma dell'articolo 13:

Sostituire le parole: « I fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti sono conservati limitatamente », *con le altre:* « Resta fermo che la conservazione dei fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti dovrà essere limitata »;

Aggiungere dopo le parole: « Sono conservati », *le altre:* « anche in sede del riordino di cui al precedente comma »;

Sostituire le parole: « Già collocato a riposo », *con le altre:* « già cessato dal servizio ».

Il relatore Galloni e il Ministro Gui si dichiarano contrari agli emendamenti Vetere e Del Pennino e favorevoli all'emendamento Olivi.

Il deputato Vetere ritira il suo emendamento e si associa a quello presentato dal deputato Del Pennino.

Dopo che il deputato Ianniello ha preannunciato il suo voto contrario sull'emendamento Del Pennino, il Presidente lo pone in votazione e risulta respinto.

La Commissione, quindi, approva l'articolo 13, che, a seguito dell'accoglimento dell'emendamento Olivi, risulta così formulato:

ART. 13.

(Trattamenti integrativi e sostitutivi di previdenza).

Finché non sarà provveduto con apposito provvedimento di legge al riordinamento con

criteri unitari del trattamento pensionistico del personale degli enti contemplati nella presente legge, il trattamento stesso è disciplinato dalla legge sull'assicurazione obbligatoria o dalle speciali disposizioni di legge che prevedono trattamenti pensionistici sostitutivi.

I fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti sono conservati limitatamente al personale in servizio o già cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il deputato Caruso illustra quindi i seguenti articoli aggiuntivi a firma anche dei deputati Fracchia e Vetere, la cui collocazione più opportuna, ove accolti, sarà definita in sede di coordinamento:

ART. ...

Dei consigli di amministrazione degli enti non possono far parte rappresentanti dei Ministeri che esercitano la vigilanza.

ART. ...

Dei consigli di amministrazione non possono far parte, a nessun titolo, i magistrati ordinari, quelli amministrativi e contabili.

Dopo interventi del relatore Galloni e del Ministro Gui, che si dichiarano contrari ai due articoli aggiuntivi e dei deputati Tozzi Condivi e Caruso la Commissione respinge il primo articolo aggiuntivo ed approva il secondo.

Il Presidente, quindi, essendo in corso in Assemblea delle votazioni, sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle 11,15, è ripresa alle 12,45).

Il deputato Caruso illustra, quindi, due emendamenti, a firma sua e dei deputati Vetere, Fracchia, Monti, Sandomenico, Baldassi e Vania. Il primo è diretto ad aggiungere il seguente articolo:

ART. ...

Gli accordi sindacali che saranno stipulati per effetto della presente legge si applicano al personale degli enti pubblici contemplati dal precedente articolo 1 anche se non inclusi nella tabella allegata.

Il secondo, al precedente strettamente collegato, è diretto a sopprimere dalla tabella allegata l'indicazione dei seguenti enti:

Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU);

Ente Nazionale Assistenza Orfani Lavoratori Italiani (ENAOI);

Opera Nazionale Pensionati d'Italia (ONPI);

Opera Nazionale Maternità ed Infanzia (ONMI);

Ente Nazionale per le tre Venezie;

Ente Delta Padano;

Ente Maremma;

Ente di sviluppo in Puglia e Lucania;

Ente Assistenza Utenti Motori Agricoli (UMA);

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori;

Ente Nazionale di assistenza lavoratori;

Istituti Zooprofilattici sperimentali (tutti).

Il relatore Galloni illustra i criteri che hanno guidato il Comitato ristretto alla soppressione dalla tabella proposta dal Governo di taluni enti ed esprime il suo contrario avviso sugli emendamenti Caruso ed altri.

Il Presidente Riz, poiché il primo emendamento Caruso è largamente condizionato dall'accoglimento del secondo, propone di esaminare preliminarmente la tabella contenente l'elenco degli enti a cui si applica la presente legge.

Il Ministro Gui dichiara che la tabella presentata dal Governo ha costituito oggetto di laboriosa trattativa con le organizzazioni sindacali e che, pertanto, il Governo non può che ribadire gli impegni assunti. È suo intendimento, quindi, non soltanto opporsi ad emendamenti soppressivi ma anche chiedere il ripristino di quelli eventualmente soppressi in sede di Comitato ristretto.

In relazione alla prima categoria di enti, quelli di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria, la Commissione respinge la proposta Caruso di sopprimere dalla tabella gli enti SCAU, ENAOI e ONPI, dopo che i deputati Magnani Noya e Del Pennino avevano preannunciato il loro voto favorevole.

La prima categoria di enti risulta, pertanto, così composta:

I) ENTI CHE GESTISCONO FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA.

Cassa Nazionale del Notariato.

Istituto Nazionale assistenza Dipendenti Enti locali (INADEL).

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

Istituto Nazionale Assicurazione contro le Malattie (INAM).

Istituto Nazionale assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Dipendenti Statali (ENPAS).

Ente Nazionale di Previdenza Dipendenti Enti di Diritto Pubblico (ENPDEDP).

Ente Nazionale Assistenza Agenti Rappresentanti Commercio (ENASARCO).

Servizio per i Contributi Agricoli Unificati (SCAU).

Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani (INPGI).

Federazione Nazionale Casse Mutue di Malattia per i Coltivatori Diretti e Casse Mutue Provinciali.

Federazione Nazionale Casse Mutue di Malattia per gli Artigiani e Casse Mutue Provinciali.

Federazione Nazionale Casse Mutue di Malattia per gli Esercenti Attività Commerciali e Casse Mutue Provinciali.

Istituto Nazionale Previdenza Dirigenti Aziende Industriali (INPDIAI).

Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Farmacisti (ENPAF).

Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM).

Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza per i lavoratori dello Spettacolo (ENPALS).

Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari (ENPAV).

Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza per gli Impiegati dell'Agricoltura (ENPAIA).

Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per le Ostetriche (ENPAO).

Cassa Marittima Adriatica.

Cassa Marittima Tirrena.

Cassa Marittima Meridionale.

Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza Ingegneri ed Architetti.

Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Geometri.

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri.

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore degli Avvocati.

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti.

Opera Previdenza Assistenza Ferrovieri dello Stato (OPAFS).

Istituto Postelegrafonici.

Ente Nazionale Assistenza Orfani Lavoratori Italiani (ENAOI).

Opera Nazionale Pensionati d'Italia (ONPI).

Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi del Lavoro (ANMIL).

Ente Nazionale di Previdenza e assistenza per i consulenti del Lavoro.

Quanto alla seconda categoria, quella degli enti di assistenza generica, essendo stato respinto l'emendamento Caruso soppressivo dell'ONMI (a favore del quale avevano annunciato di votare i deputati Magnani Noya e Del Pennino), risulta così composto:

II) ENTI DI ASSISTENZA GENERICA.

Opera Nazionale Invalidi Guerra (ONIG).
Unione Italiana Ciechi (UIC).
Ente Nazionale Protezione ed Assistenza Sordomuti (ENS).
Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA).
Istituto Nazionale « Giuseppe Kirner » per la Assistenza ai Professori di Scuola Media.
Ente Nazionale Assistenza Magistrale (ENAM).
Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI).
Opera Nazionale Maternità ed Infanzia (ONMI).
Lega Italiana per la lotta contro i tumori.

La categoria degli enti di promozione economica, dopo che sono state respinte le proposte soppressive del deputato Caruso e che è stata accolta la proposta del Governo di reinserire l'ETFAS, risulta così composta:

III) ENTI DI PROMOZIONE ECONOMICA.

Ente Nazionale Cellulosa e Carta.
Istituto Nazionale Conserve Alimentari.
Ente Nazionale per l'Artigianato e le Piccole Industrie (ENAPI).
Ente Italiano della Moda - Torino.
Ente Nazionale per le tre Venezie.
Opera Nazionale Combattenti(ONC).
Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania.
Ente Delta Padano.
Ente Maremma.
Ente di Sviluppo in Puglia e Lucania.
Ente Assistenza Utenti Motori Agricoli (UMA).
Ente Autonomo per la Bonifica, l'Irrigazione e la Valorizzazione Fondiaria nelle Province di Arezzo, Perugia, Siena, Terni.
Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE).
Ente Nazionale Industrie Turistiche (ENIT).
Cassa per il Mezzogiorno.
Ente di Sviluppo in Sardegna (ETFAS).

La quarta categoria, quella degli enti preposti a servizi di pubblico interesse, a seguito dell'accoglimento delle proposte del Governo di reintrodurre l'Ente autonomo acquedotti siciliani e quello del Flumendosa e della proposta Caruso di soppressione dell'Istituto per

lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, risulta composta dai seguenti enti:

IV) ENTI PREPOSTI A SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE.

Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo.
Ente Parco Nazionale Gran Paradiso.
Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione (ANCC).
Ente Nazionale Prevenzione Infortuni (ENPI).
Ente Autonomo Acquedotto Pugliese.
Ente Acquedotti Siciliani.
Registro Aeronautico Italiano.
Automobil Club d'Italia (ACI).
Ente Autonomo del Flumendosa.

La categoria degli enti preposti ad attività sportive, turistiche e del tempo libero, essendo stati respinti un emendamento Caruso, soppressivo dell'ENAL, ed uno del Governo diretto al reinserimento del CIVIS, risulta così composta:

V) ENTI PREPOSTI AD ATTIVITÀ SPORTIVE, TURISTICHE E DEL TEMPO LIBERO.

Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE).
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (ENAL).

Sull'emendamento Caruso soppressivo dalla tabella degli Istituti Zooprofilattici sperimentali, intervengono il deputato Olivi, a favore, il Ministro Gui, contrario, mentre il relatore Galloni si rimette alla Commissione.

La proposta Caruso è accolta e la VI categoria degli enti scientifici di ricerca e sperimentazione risulta così composta:

VI) ENTI SCIENTIFICI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE.

Istituto Italiano per lo Studio della Congiuntura (ISCO).
Istituto di Studi per la Programmazione Economica (ISPE).
Istituto Nazionale di Geofisica.
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.
Istituto Elettrotecnico Nazionale « Galileo Ferraris » - Torino.
Istituto Nazionale di Studi ed Esperienze di Architettura Navale (Vasca Navale).
Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare (CNEN).
Istituto Nazionale della Nutrizione.
Istituto Nazionale Economia Agraria (INEA).

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).
Istituto Nazionale di Ottica - Firenze.

La categoria degli enti culturali e di promozione artistica, cui non sono presentati emendamenti, risulta così composta:

**VII) ENTI CULTURALI E DI PROMOZIONE
ARTISTICA.**

Centro Sperimentale di Cinematografia.
Ente Teatrale Italiano.

Ente Autonomo « Esposizione Triennale Internazionale delle Arti Decorative ed Industriali Moderne e dell'Architettura Moderna » in Milano.

Ente Autonomo Esposizione Quadriennale d'Arte di Roma.

Ente Autonomo « La Biennale di Venezia ».
Ente per il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica « Leonardo da Vinci » in Milano.

Accademia Nazionale dei Lincei.
Istituto Italiano di Medicina Sociale.

Il deputato Caruso dichiara di considerare superato dalle votazioni intervenute sulla tabella il suo emendamento aggiuntivo di un articolo.

La Commissione autorizza il Presidente, coadiuvato dal relatore e da un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti, a procedere al coordinamento del testo, dando altresì, mandato al relatore di predisporre la relazione scritta per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,45.

AFFARI ESTERI (III)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 1974, ORE 10. — *Presidenza del Presidente CARLO RUSSO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Granelli.

Proposta di legge:

Storchi ed altri: Istituzione della conferenza nazionale dell'emigrazione (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*) (2888).

(*Discussione e approvazione*).

In apertura di seduta, il Presidente rileva che la Commissione è stata convocata in ter-

mini di tempo più brevi dell'usuale data l'urgenza del provvedimento, sul quale le Commissioni Bilancio ed Affari costituzionali hanno espresso parere favorevole, la seconda con qualche osservazione.

Il relatore Salvi ricorda che tutti sono convinti della urgenza di convocare la conferenza per l'emigrazione, per la quale si sta da tempo lavorando in più sedi e con la diretta partecipazione dei nostri emigrati. La proposta di legge in esame inquadra ora sul piano legislativo questo lavoro di preparazione ed indica anche le fonti di finanziamento per la convocazione della conferenza. Illustra quindi in dettaglio gli scopi della conferenza stessa e la sua articolazione organizzativa, sollecitando la Commissione per una rapida approvazione.

Aperta la discussione sulle linee generali, il deputato Corghi esprime il suo consenso al provvedimento in esame anche se non può nascondere qualche preoccupazione per certe tendenze registrate in questi ultimi tempi di spolitizzare la conferenza nazionale della emigrazione: sono tendenze sbagliate che vanno contrastate anche nella scelta dei temi da discutere e dei relatori che saranno chiamati ad introdurre il dibattito sui temi stessi. Non sfugge ad alcuno, infatti, che è cosa diversa se i relatori saranno scelti fra i tecnici oppure tra i politici. Il Governo deve assumersi piena responsabilità perché la conferenza venga qualificata politicamente e non declassata al livello di un incontro di studio, magari a contenuto sociologico. Ritiene che sia questa la occasione per precisare anche data e luogo di svolgimento della conferenza, le cui procedure vanno sburocratizzate al massimo. Invita poi il Governo a fornire precisazioni sulle fonti di finanziamento.

Il deputato Storchi esprime il suo compiacimento per la sollecitudine con la quale la proposta di legge viene discussa. Ritiene che nella conferenza l'elemento politico sia prevalente rispetto a quello tecnico e di approfondimento del fenomeno migratorio, ma questo secondo momento non deve essere completamente ignorato anche perché non è in contrasto con il primo.

Chiusa la discussione sulle linee generali, il relatore Salvi fa notare al deputato Corghi che non esiste pericolo di spolitizzazione della conferenza.

Il Sottosegretario Granelli, dopo aver ringraziato i deputati delle varie parti politiche che si sono fatti promotori della proposta di legge e la Presidenza della Commissione per la sollecitudine dimostrata nel metterla all'or-

dine del giorno, ricorda che da tempo è stato preso impegno di convocare la conferenza nazionale dell'emigrazione. Secondo alcuni, la preparazione della conferenza avrebbe dovuto iniziare dopo l'approvazione della legge relativa. Il Governo, invece, ha ritenuto opportuno dare inizio ai lavori preparatori già da parecchi mesi anche in assenza di uno strumento legislativo apposito che si sta ora per varare tenendo conto del lavoro già svolto. Al deputato Corghi ricorda che è intenzione del Governo dare un valore essenzialmente politico e operativo alla conferenza. Il Governo pertanto non intende scrollarsi di dosso le sue responsabilità politiche anche se non ignorerà l'apporto di esperti qualificati in materia come arricchimento e non come alternativa alle responsabilità politiche. Quanto al finanziamento, rileva che esso è assicurato dall'utilizzo parziale di 700 milioni accantonati sul fondo globale per la creazione in Trieste di una università internazionale dell'ONU; entro l'anno in corso non è prevista infatti l'utilizzazione di tale somma (che è integrata anche da contributi della regione Friuli-Venezia Giulia) per lo scopo originariamente indicato. Nulla pertanto si porta via ad impegni presi ed il Governo reintegrerà per il 1975 quella parte di somma stanziata per Trieste ed ora utilizzata per la conferenza dell'emigrazione. Nessun dubbio pertanto deve sussistere sulla decisione del Governo di realizzare a Trieste l'università indicata.

Si passa all'articolo 1. Il deputato Corghi dà ragione di un suo emendamento interamente sostitutivo del primo comma, firmato anche dai deputati Cardia e Bortot. Relatore e Governo sono favorevoli. La Commissione approva l'emendamento e l'articolo 1, così modificato, che risulta del seguente tenore.

ART. 1.

Scopi della Conferenza.

Per approfondire e ridefinire le linee di una politica per l'emigrazione è indetta entro l'anno la conferenza nazionale dell'emigrazione con il compito di svolgere, alla luce degli studi, delle esperienze acquisite e delle proposte delle parti sociali interessate, un'ampia analisi del fenomeno migratorio con particolare riguardo alle cause e conseguenze dell'emigrazione forzata ed al loro superamento, alla situazione occupazionale su scala regionale, nazionale, comunitaria e internazionale, alla tutela dei diritti civili e politici, alla sicurezza sociale, alla scuola e alla cultura, alla

formazione professionale, alla impostazione di un'organica politica dei rientri nel quadro della programmazione economica, agli organismi di partecipazione e di rappresentanza dei lavoratori migranti.

La Conferenza è organizzata congiuntamente dal Ministero degli affari esteri e dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro presso il quale viene altresì istituito il Segretariato generale della Conferenza stessa.

All'articolo 2, il relatore Salvi ed il deputato Corghi danno ragione di cinque emendamenti aggiuntivi che, accolti dal Governo, sono approvati dalla Commissione, la quale approva anche l'articolo 2 così modificato che è del seguente tenore:

ART. 2.

Comitato di Presidenza.

La Conferenza sarà presieduta dal Ministro degli affari esteri (o dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri delegato al settore degli affari sociali e dell'emigrazione) assistito da un Comitato di presidenza composto dal Presidente del Consiglio nazionale della economia e del lavoro (o da un vicepresidente da lui delegato), dai ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, della pubblica istruzione, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento dell'attuazione delle regioni o da sottosegretari da loro delegati.

I lavori della Conferenza potranno essere presieduti, nelle diverse tornate o nei sottocomitati in cui la Conferenza potrà articolarsi, dal ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un membro del Comitato di presidenza.

Si passa all'articolo 3. Il relatore dà ragione di due emendamenti che alle lettere *a*) e *b*) del primo comma, in accoglimento di osservazioni espresse nel parere della Commissione Affari costituzionali, propongono di sostituire la parola «rappresentanti» con l'altra «membri». Alla lettera *d*), il deputato Corghi illustra un emendamento, firmato anche dai deputati Cardia e Bortot, con cui si propone di sostituire il numero «quattro» con l'altro «cinque». Il Sottosegretario Granelli propone che alla lettera *i*) siano aggiunte le parole: «d'intesa con il ministro del lavoro e della previdenza sociale». La Commissione approva gli emendamenti, da

tutti accettati, e l'articolo 3 che risulta così modificato:

ART. 3.

Comitato organizzatore.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli affari esteri, è costituito un comitato organizzatore della conferenza presieduto dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri delegato al settore degli affari sociali e dell'emigrazione e composto da:

a) quattro membri per ciascuno dei rami del Parlamento, designati dai Presidenti delle due Assemblee;

b) due membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro designati dal presidente di detto Consiglio;

c) due rappresentanti per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale, nonché un rappresentante per ciascuno della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri del tesoro, della pubblica istruzione, del bilancio e della programmazione economica e del ministro per il coordinamento dell'attuazione delle Regioni designati dai rispettivi ministri;

d) cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali;

e) otto membri del Comitato consultivo degli italiani all'estero scelti dal ministro degli affari esteri;

f) tre rappresentanti, designati dai presidenti delle rispettive giunte regionali, delle regioni maggiormente interessate al fenomeno migratorio, allo scopo indicato dal ministro per il coordinamento dell'attuazione delle Regioni, sentiti tutti i presidenti regionali;

g) cinque rappresentanti designati uno per ciascuno dalle più importanti associazioni operanti nel settore dell'emigrazione, su richiesta del ministro degli affari esteri;

h) sette esperti in materia di emigrazione designati da partiti, enti ed organismi politici, su richiesta del ministro degli affari esteri;

i) quattro esperti in scienze economiche, demografiche e sociali scelti dal ministro degli affari esteri d'intesa con il ministro del lavoro e della previdenza sociale;

l) il Segretario generale della Conferenza, che assolve anche le funzioni di segretario del comitato organizzatore, coadiuvato dall'ufficio di segreteria di cui al successivo articolo 5.

Il Comitato organizzatore propone le iniziative occorrenti per la realizzazione della

Conferenza. In particolare formula proposte in ordine agli inviti da diramare, ai temi che dovranno formare oggetto di dibattito, alla designazione dei relatori.

Il Comitato delibera altresì sugli argomenti ad esso sottoposti dal Comitato di presidenza ai fini di assicurare il migliore svolgimento dei lavori.

Il Comitato organizzatore può istituire tra i suoi membri un Comitato ristretto che avrà il compito di affiancare il Presidente nell'attuazione delle decisioni adottate.

Si passa all'articolo 4. Il relatore suggerisce al secondo comma di sostituire la parola « rappresentanti » con l'altra « membri » e di aggiungere dopo le parole « e del lavoro » l'altra « rappresentanti ». Il deputato Corghi dà ragione di un suo emendamento, firmato anche dai deputati Cardia e Bortot, con cui propone di sostituire le parole « degli enti ed organismi pubblici e delle amministrazioni regionali più strettamente interessate », con le altre: « delle regioni, degli altri enti ed organismi pubblici direttamente interessati ». Il relatore accoglie quest'ultimo emendamento ed il Governo è favorevole a tutti e tre. La Commissione approva gli emendamenti e l'articolo 4 che risulta così modificato:

ART. 4.

Composizione della Conferenza.

La Conferenza sarà costituita dagli organi avanti indicati e dalle personalità che saranno chiamate a parteciparvi secondo le deliberazioni che, sentite le proposte del Comitato organizzatore, saranno adottate dal Comitato di presidenza.

Saranno in particolare invitati a partecipare membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, rappresentanti dei Ministeri, delle Regioni, degli altri enti ed organismi pubblici direttamente interessati ai problemi dell'emigrazione, dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dei Comitati d'intesa e delle associazioni degli emigrati, delle organizzazioni dei datori di lavoro; i membri del Comitato consultivo degli italiani all'estero, nonché esperti di chiara fama in economia, demografia e sociologia.

All'articolo 5, il deputato Corghi dà ragione di un emendamento Bortot-Cardia, di cui è cofirmatario, interamente soppressivo. Il relatore è contrario e così anche il Sottosegre-

tario Granelli, che propone un emendamento sostitutivo dell'ultimo comma. La Commissione, dopo che il deputato Corghi ha ritirato l'emendamento soppressivo, approva l'emendamento sostitutivo del Governo, accettato dal relatore, e l'articolo 5 che risulta così modificato.

ART. 5.

Giunta tecnica.

In seno al Comitato organizzatore è costituita, con decreto del ministro degli affari esteri, una giunta tecnica, presieduta dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri delegato per gli affari sociali e per l'emigrazione e composta da:

- a) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;
- b) un rappresentante del CNEL;
- c) uno dei rappresentanti delle Regioni;
- d) uno dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali;
- e) un rappresentante delle associazioni degli emigrati.

I membri di cui alle lettere c), d) e e) sono designati dai membri del Comitato organizzatore della medesima categoria, che decidono a maggioranza.

Le funzioni di segretario della giunta tecnica sono assicurate dal Segretario della Conferenza di cui al seguente articolo 6.

La Giunta tecnica, in conformità delle direttive del Comitato organizzatore, provvede a quanto necessario per assicurare l'ordinato e proficuo svolgimento dei lavori sul piano amministrativo, precisando i criteri di utilizzazione del personale addetto alla Conferenza ed i relativi compensi, impartisce direttive per l'assunzione degli impegni di spesa da parte del Segretario generale e stabilisce i limiti e le materie nel cui ambito egli ha facoltà di assumere direttamente detti impegni; approva il rendiconto delle spese predisposto dal Segretario generale della Conferenza.

Si passa all'articolo 6. Il relatore propone di aggiungere dopo la parola: « esperti » le altre: « e cinque collaboratori a livello ausiliario od esecutivo ». Il Governo è favorevole. La Commissione approva l'emendamento, con l'astensione del gruppo comunista annunciata dal deputato Corghi, ed approva poi l'arti-

colo 6 così modificato che risulta del seguente tenore:

ART. 6.

Segretariato della Conferenza.

Presso il CNEL è istituito il Segretariato della Conferenza nazionale dell'emigrazione.

Il Segretariato è diretto dal Segretario generale di cui all'articolo 3, lettera l) ed è costituito da dipendenti del CNEL, delle amministrazioni dello Stato di cui alla lettera c) dell'articolo 3, e, ove occorra, da non più di cinque esperti e cinque collaboratori a livello ausiliario od esecutivo estranei all'Amministrazione assunti con incarichi temporanei. In tale ultimo caso il relativo provvedimento — disposto dal Segretario generale, sentita la giunta tecnica — determina la durata dell'incarico e la misura del compenso.

L'articolo 7, al quale non sono stati presentati emendamenti, è approvato nel testo dei proponenti, che è il seguente:

ART. 7.

Segretario generale della Conferenza.

Il Segretario generale della Conferenza, designato dal presidente del CNEL d'intesa con il ministro degli affari esteri, assiste il presidente della Conferenza o chi lo sostituisce nella presidenza dei lavori, attua le deliberazioni del Comitato organizzatore e della giunta tecnica, assume gli impegni di spesa occorrenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei lavori della Conferenza ed effettua i relativi pagamenti.

Si passa all'articolo 8. Il relatore presenta un emendamento sostitutivo del secondo comma che, accolto dal Governo, è approvato dalla Commissione, la quale approva poi l'articolo così modificato che risulta del seguente tenore:

ART. 8.

Contributo straordinario.

Per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza, è stanziato un contributo straordinario di lire 560.000.000 da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del CNEL per l'esercizio finanziario 1974.

La gestione del contributo suindicato è disciplinata dalle norme, in quanto applicabili, del decreto del Presidente della Repubblica

17 dicembre 1966, che regola l'amministrazione e la contabilità del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, fatte salve, per quanto attiene agli organi di decisione, di consulenza e di controllo sulle spese, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della presente legge.

L'articolo 9, al quale non sono stati presentati emendamenti, è approvato nel testo dei proponenti, che risulta così formulato:

ART. 9.

Copertura della spesa.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

All'articolo 10, ultimo della proposta di legge, il deputato Corghi dà ragione di un emendamento Cardia, di cui è cofirmatario insieme con il deputato Bortot, interamente sostitutivo. Il relatore si rimette alla Commissione, mentre il Governo lo accetta. La Commissione approva l'emendamento Cardia interamente sostitutivo dell'articolo 10, che risulta così formulato:

ART. 10.

Proroga del mandato dei componenti del Comitato consultivo degli italiani all'estero.

In deroga all'articolo 6 della legge 15 dicembre 1971, n. 1221, il mandato triennale dei componenti del Comitato consultivo degli italiani all'estero viene prorogato di un anno. In relazione al contributo che detto Comitato consultivo è chiamato a dare ai lavori preparatori della Conferenza, il ministro degli affari esteri designerà, su richiesta delle associazioni maggiormente rappresentative, dodici nuovi componenti del Comitato stesso, provenienti dalle aree geografiche dove maggiore è la consistenza delle collettività dei lavoratori italiani.

Su proposta del relatore, la Commissione decide di sostituire il titolo originario della proposta di legge con il seguente: « Convocazione della Conferenza nazionale dell'emigrazione » e di demandare alla Presidenza il compito di provvedere al coordinamento for-

male del testo. La Commissione infine, con votazione a scrutinio segreto, approva la proposta di legge nel suo complesso.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

GIUSTIZIA (IV)

Comitato permanente per i pareri.

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 1974, ORE 16. — *Presidenza del Presidente CASTELLI.*

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (Parere alla VI Commissione) (2903).

Il Presidente, richiamati i termini del parere espresso il 15 maggio scorso sul testo originario del provvedimento, riferisce sul nuovo testo elaborato dalla Commissione finanze e tesoro.

A seguito di un intervento del deputato Assante, il Comitato adotta la seguente deliberazione:

« La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge n. 2903 nel nuovo testo elaborato dalla Commissione finanze e tesoro, deve in via preliminare rilevare che esso fuoriesce radicalmente dall'ambito della pura e semplice conversione del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, per avviare una vera e propria riforma delle società di capitali, in generale, e delle società con azioni quotate in borsa, in particolare. Tale materia rientrerebbe quindi nella competenza primaria della Commissione giustizia.

Il testo in esame, inoltre, pur rappresentando un sensibile miglioramento rispetto alle poche e non coordinate disposizioni del testo originario del decreto legge, non tiene conto di tutte le connessioni con i capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, e quindi creerà inevitabilmente discrasie che non potranno certo essere ovviate attraverso la emanazione dei decreti delegati previsti dall'articolo 2. Il provvedimento resta settoriale e dà prevalenza assoluta ad aspetti più propriamente economico-finanziari rispetto a fondamentali questioni giuridiche attinenti al rapporto societario, ai controlli interni e di legittimità esterna, alla tutela dei diritti dei terzi creditori. La Commissione giustizia ha

tuttavia considerato che, nell'attesa della organica riforma di tutto il settore, l'attuale situazione politico-economica rende necessario un provvedimento urgente, sicché sono da ritenere prevalenti, sulle riserve che legittimamente possono essere avanzate sul provvedimento, gli effetti indubbiamente positivi che deriveranno da un inizio di riforma del settore ispirato a criteri di parificazione della legislazione interna a quelle più avanzate di paesi con i quali, in forza di trattati internazionali, il nostro ha stretti rapporti economici e finanziari.

La Commissione giustizia non ritiene pertanto di rivendicare formalmente la propria competenza primaria ai sensi del quarto comma dell'articolo 72 del Regolamento, facendo peraltro presente che, ai fini degli adempimenti previsti dal primo alinea dell'articolo 2 del disegno di legge, sarà necessario considerare la preminenza degli aspetti giuridici su quelli più propriamente economico-finanziari, anche per quanto concerne la costituzione della Commissione parlamentare prevista in quest'ultimo articolo.

La Commissione giustizia esprime quindi parere favorevole con le osservazioni che seguono.

A) Le sanzioni appaiono nella maggior parte dei casi inadeguate, sia per la loro prevalente limitazione, sul piano penale, alla semplice ammenda, sia per la fissazione di importi massimi inadeguati all'entità degli interessi in gioco, sia per la tendenza a utilizzare come parametro per la loro determinazione alcune disposizioni vigenti generalmente considerate insufficienti e meritevoli di modifica.

B) La misura delle sanzioni non appare equa anche sotto un altro profilo, in quanto si parificano violazioni di ben diversa gravità (ad esempio, conseguenze radicalmente diverse possono derivare dalla inosservanza delle prescrizioni fissate ai sensi dell'articolo 3, lettera a, del nuovo testo del decreto-legge, rispetto alla violazione dell'articolo 4, n. 4, dello stesso testo).

C) Al sesto comma dell'articolo 1 del nuovo testo del decreto-legge, la barocca espressione « con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, il quale vi provvede su proposta del ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei ministri » va sostituita con una formulazione più agile; sarebbe sufficiente dire « con

decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri ».

D) All'ultimo comma dell'articolo 2 del nuovo testo del decreto legge, le parole « anche quando assumano la veste di reati » coinvolgono una problematica complessa e delicata. Sembra ammissibile che il legislatore, per valutazioni d'ordine politico-economico o, forse più esattamente, per legittimare una prassi invalsa nel settore del credito, non imponga a determinati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio l'obbligo della denuncia dei reati di cui vengano a conoscenza; il trattamento speciale deve essere però disposto con una norma chiara ed esplicita che modifichi, introducendo una deroga espressa, la disposizione generale del codice penale.

E) L'ampiezza del termine fissato dal secondo comma del nuovo testo dell'articolo 5 del decreto-legge non appare giustificata sia in rapporto alle legislazioni di altri paesi, sia in considerazione del fatto che la rimozione dell'illecito mediante alienazione delle azioni o quote eccedenti verrebbe attuata, senza una giustificazione apparente, in un esercizio successivo. Ancor meno comprensibile è la *ratio* della norma che ai fini della sospensione del diritto di voto fa « salvo il diverso accordo », introducendo un criterio di libera disponibilità che non trova spazio nella logica sistematica del provvedimento, tendente a tutelare in via prioritaria gli interessi pubblici.

F) Al medesimo comma dell'articolo 5, l'intento del legislatore appare più chiaro e meglio tutelato sostituendo le parole « che esegue la comunicazione dopo avere ricevuto quella dell'altra società » con le altre « che non esegue la comunicazione all'altra prima di averla a sua volta ricevuta », nonché sostituendo le parole « Se le due società ricevono la comunicazione nello stesso giorno, la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano ad entrambe » con le altre « Se ciascuna delle due società esegue la comunicazione prima di averla ricevuta dall'altra, o se comunque entrambe le comunicazioni sono effettuate nello stesso giorno, la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano ad entrambe ».

G) Sempre all'articolo 5 del nuovo testo del decreto-legge, occorrerebbe inserire una disposizione analoga a quella che figura all'articolo successivo, nell'ultima parte dell'articolo 2359-bis del codice civile, che prevede

la vendita coattiva. Quest'ultima disposizione merita un giudizio positivo, ma postula, per non ledere il principio costituzionale di uguaglianza, che l'articolo 5 sia modificato nel senso sopra indicato.

H) Le sanzioni previste dagli articoli 9 e 14 del nuovo testo del decreto-legge appaiono irrisorie in rapporto ai vantaggi che può conseguire il reo; e non costituisce adeguata giustificazione il fatto che il vigente codice sanzioni (per la vischiosità finora opposta ai tentativi di modifica) in modo analogamente insufficiente similari inadempienti.

I) Non pare giustificata la sostanziale parificazione, sotto il profilo sanzionatorio, della violazione delle norme sull'offerta al pubblico di azioni, prevista dall'articolo 18 del nuovo testo del decreto-legge, ai meno gravi inadempimenti di cui all'articolo precedente.

L) L'articolo 2 del disegno di legge potrebbe essere opportunamente ristrutturato, in primo luogo per fugare ogni possibile equivoco sulla estensione della delega prevista alla lettera a), che non può considerarsi limitata a disposizioni « di attuazione e transitorie », bensì dovendo innanzitutto essere rivolta alla predisposizione di una disciplina organica, sulla base dei principi posti dal legislatore delegante ».

Disegno di legge:

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto italo-latino americano sui privilegi e le immunità dell'istituto, concluso a Roma il 3 giugno 1969 (*Parere alla III Commissione*) (1897).

A seguito della relazione del Presidente Castelli, alle cui conclusioni si associa il deputato Assante, il Comitato esprime il seguente parere:

« Si osserva preliminarmente che la definizione di privilegi ed immunità per l'Istituto italo-latino americano e per i suoi funzionari non è prevista dalla convenzione internazionale istitutiva dell'ente medesimo, resa esecutiva con legge 4 ottobre 1966, n. 794. Appare pertanto contraddittorio con i principi affermati nell'ordine del giorno n. 9/2413/1, accolto dal Governo ed approvato dalla Camera nella seduta del 27 marzo scorso, che lo Stato italiano istituisca privilegi ed immunità senza che sussista un obbligo giuridico in tal senso.

In secondo luogo, anche sul piano della opportunità i privilegi e le immunità in esa-

me non appaiono giustificati dalla natura e dalle funzioni dell'ente, le cui finalità scientifiche, culturali, tecniche e sociali possono realizzarsi pienamente senza che il Governo italiano stipuli un accordo di tale ampiezza con l'Istituto italo-latino americano.

Tanto meno sembrano, del resto, giustificati i privilegi e le immunità in esame quando si considera che essi verrebbero concessi unilateralmente dallo Stato italiano, prescindendo da analoghi impegni degli altri Stati membri dell'Istituto.

La Commissione giustizia è stata indotta a formulare le surriportate osservazioni soprattutto con riferimento alle norme dell'Accordo più strettamente rientranti nella sua competenza, quali quelle relative all'immunità dalla giurisdizione, dall'arresto, dal fermo e dal sequestro dei bagagli, disposte a favore del segretario dell'Istituto (articolo 5, lettere a e b), la sottrazione dei beni dell'Istituto a sequestri e ad atti esecutivi (articolo 1, paragrafo 1), l'inviolabilità dei locali dell'Istituto (articolo 1, paragrafo 2).

La Commissione giustizia, esprimendo parere contrario sull'intero progetto di legge, sottolinea che in ogni caso le disposizioni da ultimo citate dovrebbero essere soppresse, e fa presente che l'ultimo comma dell'articolo 5 dell'Accordo non appare in concreto idoneo a limitarne la portata.

Delibera, infine, di richiedere che il presente parere sia stampato ed allegato alla relazione scritta per l'Assemblea ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 16,30.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

Comitato pareri.

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 1974, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente TARABINI.* — Intervengono per il Governo: i Sottosegretari di Stato: per il tesoro, Fabbri; per l'interno, Lepre; e per la pubblica istruzione, Lenoci.

Disegno di legge:

Istituzione presso il Ministero della difesa del ruolo degli assistenti tecnici di radiologia medica (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VII Commissione*) (2419).

Il Presidente Tarabini, che sostituisce il relatore Corà, torna ad illustrare il disegno

di legge e ricorda il parere favorevole, con osservazioni, a suo tempo espresso dalla Commissione bilancio. Informa, quindi, che la competente Commissione di merito ha trasmesso una nuova formulazione dell'articolo 3 del disegno di legge (che non sembra comportare implicazioni di carattere finanziario) e un articolo aggiuntivo 3-bis (che sembra invece implicare un aumento di spesa), così proposti dal Governo; la Commissione difesa ha altresì trasmesso un emendamento all'articolo 3-bis, a firma dei deputati Angelini e Venegoni, emendamento con il quale è riconosciuto, ai fini dell'anzianità del ruolo, il servizio prestato presso stabilimenti o enti militari, con un conseguente aumento della misura della spesa inizialmente prevista dal progetto di legge.

Dopo che il Sottosegretario Fabbri ha riferito il contrario avviso del Tesoro su tutti gli emendamenti in esame e dopo un intervento favorevole agli emendamenti medesimi del deputato Gastone, su proposta del Presidente Tarabini la Commissione, mentre non ravvisa alcuna implicazione di carattere finanziario né altri estremi di competenza della Commissione bilancio per quanto riguarda la nuova formulazione dell'articolo 3 del disegno di legge, proposta dal Governo e trasmessa dalla competente Commissione di merito in data 15 maggio 1974, delibera, invece, di esprimere parere contrario tanto sull'articolo 3-bis, proposto dal Governo, quanto sull'emendamento al medesimo articolo 3-bis a firma dei deputati Angelini e Venegoni, poiché ritiene che entrambi gli emendamenti implicano una maggiore spesa certamente non contenibile entro i limiti dell'onere inizialmente previsto dal disegno di legge e quindi non fronteggiabile con i mezzi di copertura originariamente predisposti.

Con l'occasione, la Commissione, tenuto conto del fatto che la eventuale approvazione della nuova formulazione dell'articolo 3 da parte della Commissione difesa comporterà, comunque, il rinvio del progetto di legge all'altro ramo del Parlamento, segnala la opportunità di perfezionare ed aggiornare al corrente esercizio finanziario la indicazione di spesa e copertura formulata all'articolo 6 del disegno di legge, imputando l'onere ai normali stanziamenti del capitolo n. 1601 del bilancio difesa 1974 e dei capitoli corrispondenti degli esercizi finanziari successivi e, quindi, eliminando qualsiasi riferimento al bilancio del decorso esercizio finanziario.

Disegno di legge:

Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Parere alla XIII Commissione) (2695).

Dopo illustrazione del Presidente Tarabini e dopo che il Sottosegretario Fabbri ha riferito il contrario avviso del Tesoro, la Commissione delibera di esprimere parere contrario sull'emendamento a firma dei deputati Ligori ed altri e concernente i poteri di vigilanza e di controllo attribuiti ai funzionari dell'INPS (emendamento trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 16 maggio 1974), poiché tale emendamento implica una maggiore spesa in misura indeterminata, a fronte della quale non è recata alcuna indicazione di copertura.

Proposta di legge:

Senatori Smurra ed altri: Modificazioni alla tabella n. 1 allegata alla legge 17 dicembre 1971, n. 1154, sul riordinamento del ruolo degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (Parere alla VI Commissione) (2593).

Su proposta del Presidente Tarabini e dopo interventi del Sottosegretario Fabbri (che riferisce l'orientamento contrario del Ministero del tesoro) e dei deputati Orsini e Gargano (favorevoli) e Gastone (contrario), la Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole tanto sulla proposta di legge quanto sull'emendamento a firma del deputato La Loggia, elaborato e trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 14 maggio 1974.

Proposta di legge:

Bertè ed altri: Sistemazione nei ruoli speciali transitori degli insegnanti incaricati di materie speciali nelle scuole elementari statali (Parere alla VIII Commissione) (167).

Riferisce il relatore Gargano, manifestando qualche perplessità sulla portata e sulle conseguenze finanziarie della proposta di legge e chiedendo, al riguardo, chiarimenti ai rappresentanti del Governo.

Il Sottosegretario Lenoci precisa che nessun problema di spesa e copertura pone l'iniziativa legislativa, giacché il personale di che trattasi risulta già retribuito come personale incaricato. Peraltro, per quanto riguarda il

merito, il Governo non si oppone ad un ulteriore corso del provvedimento, a condizione però che questo risulti diversamente formulato, nel senso di prevedere il passaggio degli interessati nei ruoli normali, senza ipotizzare la creazione di un ruolo speciale.

Dopo che il Sottosegretario Fabbri ha riferito l'orientamento contrario del Tesoro e su proposta del Presidente Tarabini, la Commissione delibera di rinviare la espressione del parere, al fine di consentire alle competenti Amministrazioni interessate di confrontare e comporre i rispettivi orientamenti in ordine alla proposta di legge, riservandosi la Commissione bilancio di riprendere l'esame della proposta di legge medesima non appena il Governo avrà assunto al riguardo un atteggiamento univoco.

Proposta di legge:

Biasini ed altri: Nuovo ordinamento dell'Istituto di patologia del libro (*Parere alla VIII Commissione*) (745).

Dopo che il Sottosegretario Lenoci ha dichiarato che è in corso di predisposizione, di concerto tra le competenti Amministrazioni interessate, una nuova formulazione della iniziativa legislativa, la Commissione delibera di rinviare l'esame del provvedimento.

Proposta di legge:

Biasini ed altri: Riconoscimento del servizio prestato dagli insegnanti reimpiegati nelle segreterie ai fini della sistemazione in ruolo (*Parere alla VIII Commissione*) (1510).

Il relatore Gargano illustra la proposta di legge, esprimendo qualche perplessità per la preoccupante proliferazione di iniziative legislative in materia al di fuori di una visione organica e sistematica del problema del riconoscimento del servizio comunque prestato alle dipendenze dello Stato ed auspica, in proposito, un intervento, anche legislativo, ma di carattere generale, su iniziativa del Governo.

Il Sottosegretario Lenoci, nel riferire il contrario avviso del Ministero della pubblica istruzione, chiarisce che gli insegnanti aventi i requisiti richiesti dalla legge sono già stati collocati nelle graduatorie in corso di approvazione, sicché la eventuale approvazione della proposta di legge obbligherebbe ad annullare tali graduatorie e a rielaborarle *ex novo*, con conseguente ulteriore ritardo nel conferimento degli incarichi.

Il Sottosegretario Fabbri, pur riconoscendo che il provvedimento non comporta conseguenze di carattere finanziario, richiama alla necessità di non assecondare iniziative legislative in materia di stato giuridico del personale della scuola proprio nel momento in cui tale problema è oggetto di trattative a carattere generale tra Governo e organizzazioni sindacali.

Dopo che il deputato Gastone si è dichiarato favorevole alla proposta di legge, che a suo avviso, non comporta alcuna maggiore spesa, e su proposta del Presidente Tarabini, la Commissione ritiene di non dover nulla osservare, per la parte di sua competenza, sulla proposta di legge, che nessun aggravio di spesa reca a carico del bilancio dello Stato.

Proposta di legge:

Mosca ed altri: Regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione (*Parere alla XIII Commissione*) (2215).

Dopo illustrazione del Presidente Tarabini e dopo interventi del deputato Gastone (favorevole) e del Sottosegretario Fabbri (contrario), la Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge, nel nuovo testo approvato, in sede referente, dalla competente Commissione di merito.

Proposta di legge:

Senatore Burtulo: Integrazione della legge 18 febbraio 1963, n. 165, per quanto concerne il ruolo speciale del Corpo delle armi navali, e modifiche alla legge 13 ottobre 1961, n. 1163, per quanto riguarda l'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore del corpo musicale della marina (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VII Commissione*) (2717).

Su proposta del relatore Gargano e dopo interventi del deputato Raucci e del Sottosegretario Fabbri, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Concessione all'Ente autonomo «La Triennale di Milano» di un contributo straordinario dello Stato (*Parere alla VIII Commissione*) (1604).

Dopo illustrazione del relatore Orsini e dopo un intervento del Sottosegretario Fabbri, la Commissione delibera di confermare il pa-

rere favorevole espresso in data 3 aprile 1973, ma segnala alla competente Commissione di merito la necessità di introdurre nel testo dell'articolo 2 del provvedimento una espressa deroga alla legge n. 64 del 1955 per consentire ancora l'utilizzo delle specifiche disponibilità accantonate sul fondo globale 1972 per il finanziamento del progetto di legge in esame.

La Commissione suggerisce, pertanto, alla competente Commissione di merito la seguente nuova formulazione del primo comma del richiamato articolo 2 del disegno di legge: « All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle relative disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ».

Disegno di legge:

Istituzione di un posto in soprannumero di professore universitario di ruolo da assegnare alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VIII Commissione, competente in sede legislativa*) (2803).

Su proposta del relatore Orsini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Estensione a docenti di ruolo o in servizio continuativo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria pareggiati convenzionati e legalmente riconosciuti delle norme di cui all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, nonché ammissione ai corsi ordinari degli aspiranti in possesso di titolo valido ai sensi di legge vigenti sino all'entrata in vigore della stessa legge 1074 (*Parere alla VIII Commissione*) (1648).

Il Presidente Tarabini illustra un testo unificato del disegno di legge n. 1648 e delle concorrenti proposte di legge nn. 477, 491, 680, 756, elaborato in sede di competente Commissione di merito e da quest'ultima trasmesso in data 16 maggio 1974 per il parere sulle conseguenze finanziarie. Il Presidente prosegue osservando che, nella nuova formulazione, non è stata riportata la normativa concernente le implicazioni finanziarie, originariamente contemplata nel progetto di legge governativo, sicché il testo unificato sembrerebbe non ot-

temperare al precetto posto con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Dopo che il Sottosegretario Fabbri ha dichiarato di concordare con le considerazioni del Presidente Tarabini, la Commissione delibera di esprimere parere contrario sul testo unificato del disegno di legge n. 1648 e delle concorrenti proposte di legge rispettivamente di iniziativa dei deputati Giordano (477), Buzzi ed altri (491), Tozzi Condivi (680) e Menicacci (756), elaborato e trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 16 maggio 1974, poiché tale nuovo testo implica un onere a carico del bilancio dello Stato a fronte del quale non risulta formulata alcuna indicazione di copertura.

Proposte di legge:

Mattarelli ed altri: *Disposizione a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza* (72);

Fioret ed altri: *Estensione dei benefici di ricostruzione di carriera di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ai capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza appartenenti al ruolo separato e limitato, mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699* (99);

Ianniello ed altri: *Norme a favore di talune categorie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza* (171);

Ciccardini ed altri: *Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57* (221);

Boffardi Ines ed altri: *Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57* (369);

Costamagna e Bodrito: *Ricostruzione di carriera agli ufficiali del ruolo limitato e separato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, mantenuti in servizio ai sensi della legge 11 luglio 1956, n. 669* (401);

Alfano ed altri: *Norme relative al personale di pubblica sicurezza in particolari situazioni* (506);

Lenoci: *Norme integrative della legge 14 febbraio 1970, n. 57, concernente la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali delle forze armate* (667);

Gargano: *Norme integrative della legge 14 febbraio 1970, n. 57, concernenti la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza già sottufficiali delle forze armate e delle forze partigiane nel periodo 1945-1948* (703);

Maggioni ed altri: *Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate*

e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (732);

Felici: Modifiche alla legge 13 novembre 1965, n. 1366, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1157);

Flamigni ed altri: Estensione della legge 14 febbraio 1970, n. 57, agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai combattenti della guerra di liberazione (1172);

de Michieli Vitturi ed altri: Estensione delle leggi 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali che prima dell'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza avevano maturato l'anzianità per la promozione al grado superiore (1224);

Righetti e Orlandi: Estensione delle leggi 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali che prima dell'inquadramento nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza avevano maturato l'anzianità per la promozione al grado superiore (1429);

Belci: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, riguardanti il riordinamento degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del corpo delle guardie di finanza istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (1948);

Alfano ed altri: Modifiche alla legge 13 novembre 1965, n. 1366, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (2142);

Lucchesi: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (2496);

(Parere alla II Commissione).

Dopo che il Presidente Tarabini ha illustrato gli ulteriori emendamenti al testo unificato delle proposte di legge riguardanti provvidenze a favore del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, trasmessi dalla Commissione interni in data 21 maggio 1974, il Sottosegretario Lepre chiarisce la portata di tali emendamenti, che riducono la maggiore spesa da 500 a 150 milioni, ma rileva la impossibilità di affrontare tale maggiore spesa, anche nella nuova più modesta dimensione, a riduzione del capitolo n. 1595 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il corrente esercizio finanziario, poiché le disponibilità di tale capitolo risultano già tutte impegnate.

Il deputato Raucci, dopo aver rappresentato il disagio in cui viene a trovarsi la Commissione bilancio, chiamata per l'ennesima volta a valutare le implicazioni finanziarie di

un provvedimento più volte modificato dalla competente Commissione di merito a causa dei continui ripensamenti colà manifestati dai rappresentanti delle competenti amministrazioni interessate (Interno, Tesoro), invita la Commissione ad esprimere parere favorevole sulle ulteriori proposte di modifica in esame, preannunciando che, ove il Governo si irrigidisse nella posizione di non ritenere congrua la copertura a suo tempo suggerita dalla Commissione bilancio ovvero ove non pervenisse il Governo medesimo a predisporre altra idonea copertura finanziaria, il gruppo comunista si vedrebbe costretto a chiedere una rigorosa indagine sull'assunzione degli impegni di spesa da parte del Ministero dell'interno: al riguardo ricorda che, al momento in cui la Commissione bilancio ebbe a definire il precedente parere, si era in periodo di esercizio provvisorio, sicché gli impegni di spesa avrebbero dovuto essere limitati ad uno o al massimo a due dodicesimi degli stanziamenti di ciascun capitolo di bilancio e pertanto risulterebbe ingiustificata la asserita indisponibilità dei fondi del capitolo 1595, richiamato nel parere della Commissione bilancio.

Il Sottosegretario Fabbri ribadisce l'orientamento contrario del Tesoro sul provvedimento e si dichiara, altresì, contrario a reperire la copertura finanziaria al di fuori degli stanziamenti in atto sul bilancio del Ministero dell'interno.

Dopo interventi favorevoli dei deputati Orsini e Flamigni e su proposta del Presidente Tarabini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sugli ulteriori emendamenti trasmessi dalla competente Commissione di merito in data 21 maggio 1974, a condizione che la misura della maggiore spesa già indicata nel parere trasmesso in data 13 febbraio 1974 sia ridotta, per il corrente esercizio finanziario, da 500 a 150 milioni (in tal senso dovrà risultare modificato l'articolo relativo alle implicazioni finanziarie).

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.15.

DIFESA (VII)

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 1974, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente GUADALUPI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Lattanzio.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI.

Il Sottosegretario Lattanzio risponde alle interrogazioni n. 5-00693 dei deputati D'Alessio, Boldrini, Nahoum, Angelini e D'Auria, n. 5-00722 dei deputati D'Alessio, Nahoum e Angelini e n. 5-00755 dei deputati Boldrini, Nahoum, Angelini e D'Alessio, concernenti l'applicazione delle norme sull'alta dirigenza militare.

Per quanto riguarda la interrogazione n. 5-00693, dichiara che i provvedimenti legislativi stanno avendo puntuale applicazione.

I complessi problemi relativi agli ufficiali dei gradi che non hanno potuto essere compresi nell'area economica dirigenziale, che hanno formato oggetto degli ordini del giorno e raccomandazioni del Parlamento, richiamati dagli stessi interroganti sono al vaglio dei competenti organi tecnici per la ricerca di *eque* soluzioni.

Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 — secondo la quale le eccedenze che dovessero verificarsi nei gradi di generale e colonnello saranno eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali più anziani — non pone, infine, immediati problemi. Essa va, infatti, correlata con l'articolo 15 della stessa legge, contenente una disposizione transitoria intesa ad assicurare l'ordinato, graduale passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento — che fissa al 31 dicembre 1978 il termine per l'eliminazione delle eccedenze. Solo da questa data diventerà operante il meccanismo delle eliminazioni, secondo l'ordine finale del citato articolo 7.

Rispondendo alla interrogazione n. 5-00722, dichiara che i richiami e trattenimenti in servizio di ufficiali delle categorie del congedo rispondono alla necessità di coprire vuoti organici dei gradi da tenente colonnello in giù.

I richiami di generali e colonnelli riguardano prevalentemente personale dei ruoli tecnici; medici, farmacisti, veterinari, genio lavori, genio navale e aeronautico, commissariato, telecomunicazioni ed assistenza al volo.

Alla data del 31 dicembre 1973, risultavano trattenuti in servizio 15 generali e 83 colonnelli, così ripartiti per Forza armata:

Esercito, 6 generali di brigata e 49 colonnelli;

Marina, 3 ammiragli e 6 capitani di vascello;

Aeronautica, 6 maggiori generali e 28 colonnelli.

Alla data odierna risultano, invece, trattenuti in servizio per l'intero 1974 solo 27 ufficiali (tutti a livello di colonnello), appartenenti nella quasi totalità ai succitati ruoli tecnici, così suddivisi per Forza armata:

Esercito, 24 colonnelli (19 medici, 1 farmacista, 2 veterinari e 2 d'Arma);

Marina, 1 capitano di vascello (medico);
Aeronautica, 2 colonnelli (Garat).

Ad essi si devono aggiungere altri 12 ufficiali trattenuti fino al 30 giugno 1974 così ripartiti:

Esercito, 2 generali di brigata e 6 colonnelli (5 del genio e 1 d'Arma);

Marina, 1 capitano di vascello;

Aeronautica, 1 generale di brigata e 2 colonnelli.

In tale quadro, si evidenzia che il fenomeno non solo riveste carattere di eccezionalità, ma appare anche in via di progressiva estinzione.

Infine, rispondendo alla interrogazione n. 5-00755, premesso che, ai sensi dell'articolo 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, fino al 31 dicembre 1978, gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della legge erano a disposizione non sono computati nei contingenti stabiliti dall'articolo 3 della legge stessa, informa che alla predetta data nell'Esercito, compresi i carabinieri, nella Marina e nell'Aeronautica non vi erano eccedenze rispetto ai ricordati contingenti, con l'unica eccezione del grado di generale di corpo d'armata, nel quale vi erano due eccedenze.

Va considerato che, in relazione all'articolo 15, non si pone per il momento il problema dei collocamenti in aspettativa per riduzione di quadri, così come ho detto in risposta alla precedente interrogazione.

Il deputato D'Alessio, anche a nome degli altri interroganti, si dichiara insoddisfatto.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 1974, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente GUADALUPI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Lattanzio.

Disegno di legge:

Modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (Approvato dalla IV Commissione permanente del

Senato) (Parere della I e della V Commissione) (2509).

(Seguito della discussione e approvazione).

Il Presidente comunica che la I Commissione Affari costituzionali, in seguito a riesame del parere espresso in data 18 dicembre 1973, ha confermato il parere favorevole al disegno di legge con una proposta di modifica formale dell'ultimo comma dell'articolo 12.

Il relatore Vaghi riassume i termini della discussione avvenuta in sede referente.

La Commissione, quindi, approva gli articoli 1, 2 e 3 senza modificazioni, l'articolo 4 nel seguente testo sostitutivo proposto dal Governo:

« Sono abrogati l'articolo 70, quale risulta modificato dall'articolo 3 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, e l'articolo unico della legge 2 febbraio 1968, n. 63.

Le disposizioni dei predetti articoli continuano tuttavia ad applicarsi per l'attribuzione del primo vantaggio di carriera o del vantaggio immediatamente successivo a quello già acquisito alla data di entrata in vigore della presente legge agli ufficiali che portino a compimento i periodi di volo prescritti entro i seguenti termini dalla suddetta data: un anno, per il vantaggio di cui alla lettera a) o alla lettera b) del quadro II della tabella n. 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni; tre anni, per il vantaggio di cui alla lettera c) dello stesso quadro ».

Approva, quindi, gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 senza modificazioni. Approva l'articolo 12, sostituendo il terzo comma con il seguente, proposto dall'I Commissione affari costituzionali:

« L'ufficiale in possesso di libera docenza non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale già di lui più anziano che abbia le condizioni previste dalle disposizioni preesistenti alla legge 30 novembre 1970, n. 924, per conseguire la libera docenza ».

Approva senza modificazione l'articolo 13 e il seguente articolo 13-bis presentato dal Governo:

« I corsi di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore e i corsi superiori dei servizi, soppressi dal precedente articolo 11, che siano già iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono portati a compimento e agli ufficiali che li frequentano continuano ad applicarsi i vantaggi di carriera di cui

alla tabella n. 4 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ».

Approva, infine, senza modificazioni gli articoli 14, 15 e gli allegati A e B, mentre soppriime, su proposta del Governo e del deputato Durand de la Penne, l'articolo 16.

Il deputato Angelini dichiara l'astensione dei deputati del gruppo comunista dalla votazione sul disegno di legge, per il suo carattere parziale, anche se presenta aspetti non negativi nel merito.

La Commissione quindi, vota a scrutinio segreto ed approva il disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 1974, ORE 10,45. — *Presidenza del Presidente GUADALUPI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Lattanzio.

Proposta di legge:

Di Giesi: **Modifica dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1940, n. 371, recante norme per la concessione di un assegno speciale agli ufficiali dell'esercito che lasciano il servizio permanente (Parere della I e della V Commissione) (1204).**

(Esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa).

Il relatore Bandiera illustra favorevolmente la proposta di legge, che ha lo scopo di estendere la corresponsione dell'assegno speciale da parte della cassa ufficiali ai commissari di leva provenienti dal servizio permanente effettivo, per sanare una manifesta ingiustizia a danno di pochissimi funzionari.

Propone che la Commissione ne chieda il trasferimento alla propria sede legislativa.

Il Sottosegretario Lattanzio e i deputati De Meo e Nahoum si dichiarano favorevoli alla proposta del relatore che è approvata all'unanimità.

Proposta di legge:

Reggiani: **Nuove disposizioni in ordine all'aliquota pensionabile dell'indennità di volo (Parere della V Commissione) (1474).**

(Rinvio dell'esame).

Il relatore De Meo propone che la Commissione rinvii ad altra seduta l'esame della proposta di legge, per consentirgli un più completo approfondimento dell'incidenza finanziaria.

La Commissione, favorevoli il Sottosegretario Lattanzio ed il deputato D'Alessio, accoglie la proposta del relatore.

Proposta di legge:

De Maria: Conferimento di una promozione onorifica agli ufficiali direttori delle bande dell'Arma dei carabinieri, dell'aeronautica militare e dell'esercito (*Parere della I e della V Commissione*) (2787).

(*Rinvio*).

Su proposta del relatore De Meo, la Commissione rinvia l'esame della proposta di legge ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,5.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 1974, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Lenoci.

Proposta di legge:

de Meo: Riapertura dei termini per il riconoscimento dei servizi preruolo prestati dai professori universitari (*Parere della I e della V Commissione*) (2879).

(*Richiesta di assegnazione in sede legislativa*).

Su proposta del relatore Meucci e dopo interventi favorevoli del deputato Giannantoni e del Sottosegretario Lenoci la Commissione delibera all'unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 2879.

Il Presidente Ballardini si riserva di acquisire il consenso dei rappresentanti dei gruppi assenti nella seduta odierna.

Proposta di legge:

Bellisario ed altri: Modifica della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, per la configurazione autonoma dell'insegnamento della psichiatria e della neurologia (*Parere della XIV Commissione*) (2150).

(*Richiesta di assegnazione in sede legislativa*).

Su proposta del relatore Bertè e con l'assenso del Sottosegretario Lenoci la Commissione

delibera di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 2150.

Il Presidente Ballardini si riserva di acquisire l'assenso dei rappresentanti dei gruppi assenti nella seduta odierna.

Proposta di legge:

Bertè: Modificazioni alle leggi 30 dicembre 1947, n. 1477, 13 luglio 1954, n. 439, 2 agosto 1957, n. 699, concernenti i corpi consultivi e le commissioni elettive del Ministero della pubblica istruzione (*Parere della I Commissione*) (805).

(*Esame e rinvio*).

Il deputato Bertè, in temporanea sostituzione del relatore Bardotti, illustra la proposta di legge proponendone il trasferimento in sede legislativa. Il deputato Giannantoni dichiara di aderire a tale proposta. Il Sottosegretario Lenoci chiede che l'esame del provvedimento sia rinviato poiché il Governo sta predisponendo un disegno di legge di riforma del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La Commissione rinvia quindi il seguito dell'esame.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente Ballardini.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Lenoci.

Disegno di legge:

Stato giuridico del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero (*Parere alla III Commissione*) (2800).

(*Richiesta di assegnazione in competenza primaria, congiuntamente alla III Commissione*).

Dopo che il relatore Reale Giuseppe ha illustrato il disegno di legge, il deputato Bertè propone che la Commissione richieda al Presidente della Camera che il provvedimento sia assegnato in sede referente congiuntamente alla III e alla VIII Commissione. I deputati Miotti Carli Amalia, Raicich ed il relatore si associano a tale proposta, alla quale si dichiara favorevole anche il Sottosegretario Lenoci.

La Commissione delibera pertanto di chiedere al Presidente della Camera che il disegno di legge n. 2800 sia assegnato in sede

referente alla competenza congiunta delle Commissioni III e VIII.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 1974, ORE 11. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Lenoci.

Disegno di legge:

Istituzione di un posto in soprannumero di professore universitario di ruolo da assegnare alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'università di Roma (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (*Parere della I e della V Commissione*) (2803).

(*Discussione e approvazione*).

Dopo l'illustrazione favorevole del relatore Santuz e gli interventi egualmente favorevoli, a nome dei rispettivi gruppi, dei deputati Giannantoni, Castiglione e Caiazza, la Commissione approva senza modifiche gli articoli del disegno di legge. Quest'ultimo viene subito votato a scrutinio segreto risultando approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

TRASPORTI (X)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 1974, ORE 10,05. — *Presidenza del Presidente CATELLA.*

Disegno di legge:

Modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (*Parere della I e della V Commissione*) (2918).

(*Esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa*).

Il relatore Poli illustra brevemente il provvedimento, chiedendone il trasferimento alla sede legislativa.

I deputati Ciacci, Marzotto Caotorta, Marino, Bogi e Guerrini, a nome dei rispettivi gruppi, aderiscono a tale richiesta.

Il Presidente Catella avverte che la richiesta di trasferimento sarà inoltrata alla Presi-

denza della Camera non appena sarà pervenuto l'assenso del rappresentante del Governo, oggi assente.

Disegno di legge:

Modificazioni all'articolo 7 della legge 30 gennaio 1963, n. 141, per quanto riguarda la composizione del Consiglio superiore dell'aviazione civile (1505).

(*Esame e richiesta di assegnazione alla sede legislativa*).

Dopo una breve illustrazione del relatore Bogi, il Presidente Catella propone e la Commissione delibera di chiedere il trasferimento alla sede legislativa del provvedimento, subordinatamente all'assenso del rappresentante del Governo, oggi assente.

I deputati Ciacci, Marzotto Caotorta, Marino, Guerrini e Poli, hanno aderito a tale proposta a nome dei rispettivi gruppi.

SULL'ORDINE DEI LAVORI.

Il deputato Ciacci raccomanda che per il futuro si addivenga ad una più razionale e tempestiva programmazione dei lavori della Commissione per un arco temporale adeguato (ad esempio, due settimane), auspicando che a ciò concorrano positivamente anche i rappresentanti dei dicasteri interessati.

Il deputato Marino, a nome del gruppo MSI-destra nazionale, si associa a tale raccomandazione, sollecitando altresì l'iscrizione dei noti provvedimenti di riforma del codice della navigazione all'ordine del giorno di una delle prossime riunioni congiunte della IV e della X Commissione, da convocare *ad hoc* per l'esame di tali provvedimenti.

Il deputato Pani sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno della prossima settimana del progetto di legge n. 2559 sulle ferrovie meridionali sarde.

Il Presidente assicura che si farà carico di tutte queste richieste.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 1974, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente MISASI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Mazzarrino.

In apertura di seduta il Presidente Misasi informa la Commissione che, in attuazione delle indicazioni emerse nel corso della discussione sul documento conclusivo dell'indagine sulle fonti di energia, l'Ufficio di Presidenza, nella sua ultima seduta, ha deliberato di costituire un gruppo di studio per l'esame e l'approntamento delle eventuali iniziative conseguenti alla suddetta indagine. Prega quindi i diversi gruppi di far pervenire i nomi dei propri rappresentanti nel comitato di studio.

Proposte di legge:

Allegrì ed altri: Proroga del termine previsto nell'articolo 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio (2884);

Serrentino: Proroga dei termini per l'applicazione del divieto della vendita all'ingrosso ed al minuto nello stesso esercizio, previsti dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 (2905).

(Esame e rinvio).

Il relatore Aliverti illustra i motivi per i quali le due proposte di legge in titolo dispongono una proroga all'attuazione del divieto della vendita al dettaglio e all'ingrosso nello stesso esercizio prescritta dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge n. 426, sulla riforma del commercio, e fissata nei suoi termini di decorrenza nella norma transitoria contenuta nell'articolo 40 della stessa legge. Alle oggettive difficoltà che tale divieto comporta si è aggiunta anche l'incerta interpretazione della circolare ministeriale dell'8 marzo 1972 numero 1261, che esclude taluni settori merceologici dal divieto; è giusto quindi, a suo avviso, che la Commissione recepisca il principio della proroga scegliendo tra il periodo dei due anni, previsto dalla proposta di legge n. 2884 e la scadenza al 31 dicembre 1975 prevista dalla proposta n. 2905.

Il deputato Alesi rileva che con l'introduzione dell'IVA viene a cadere la preoccupazione della separazione tra le vendite all'ingrosso e quelle al dettaglio. È comunque necessario, a suo avviso che la scadenza della proroga si riferisca alla fine dell'anno solare in modo che sia rapportata alla normale gestione di esercizio. Propone inoltre che la Commissione richieda sul provvedimento in esame il passaggio in sede legislativa.

Il deputato Serrentino, soffermandosi ad illustrare la proposta n. 2905 di cui è firmatario, rileva come il divieto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge n. 426

e la norma transitoria contenuta nell'articolo 40 della stessa legge avevano una loro giustificazione nell'evasione fiscale che l'IGE allora consentiva a colui che esercitava al contempo la rivendita all'ingrosso e al minuto e nel difficile accertamento dell'imposta di consumo da parte degli enti locali. L'introduzione dell'IVA ha fatto venir meno quelle ragioni di fondo; d'altra parte il movimento in atto verso una concentrazione degli acquisti e una struttura moderna della rete distributiva rendono inopportune in prospettiva le prescrizioni dell'articolo 40. In ogni caso la scadenza di fine d'anno prevista nella sua proposta di legge risulta indispensabile perché rapportata alla normale chiusura della contabilizzazione commerciale.

Il deputato Milani si dice non insensibile alle argomentazioni di carattere fiscale avanzate nei precedenti interventi. La sostanza della discussione però riguarda, a suo avviso, il contenuto dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 426 che stabilisce il divieto del commercio all'ingrosso e del commercio al minuto nello stesso punto di vendita. È quindi in discussione una questione di principio che non può essere assolutamente pregiudicata dall'approvazione dei provvedimenti in esame.

Il deputato Mammi, dopo essersi richiamato alla genesi della norma della cui attuazione si propone la proroga, rileva che una pausa di riflessione al fine di approfondire le reali situazioni in cui tale attuazione viene ad incidere potrebbe rivelarsi assai utile, propone quindi un breve rinvio anche per consentire una discussione generale sull'attuazione dell'intera normativa della legge n. 426.

Il Sottosegretario Mazzarrino riconosce che il problema di fondo non è tanto quello della proroga proposta dai due provvedimenti in discussione quanto quello di un esame critico della legge n. 426, in rapporto anche alla imminente scadenza del periodo concesso ai comuni per la presentazione dei piani di sviluppo e di adeguamento commerciale. Il Governo sta approntando un disegno di legge per ovviare agli inconvenienti che l'applicazione della legge n. 426 ha posto in evidenza; accetta quindi il rinvio proposto come occasione per un riesame dell'intera materia.

Il Presidente Misasi rinvia quindi la discussione ad altra seduta dando mandato, a nome della Commissione, al relatore Aliverti di esperire gli opportuni contatti per una proficua ripresa della discussione.

Proposta di legge:

Mammi: Conferimento della natura di titolo esecutivo all'ordinanza del sindaco per la chiusura di esercizi commerciali abusivi (*Parere della II e della IV Commissione*) (1760).

Il relatore Caroli illustra brevemente il provvedimento che, al fine di combattere il fenomeno dell'abusivismo commerciale, dispone che l'ordinanza del sindaco per la chiusura di un esercizio abusivo costituisca titolo esecutivo con l'applicazione della formula prevista dall'articolo 475 del codice di procedura civile. A suo avviso tale norma aggiuntiva va integrata da un'ulteriore norma in base alla quale le sanzioni previste contro l'abusivismo commerciale vanno applicate anche a coloro che vendono merci non comprese nelle tabelle merceologiche. Propone infine che la Commissione richieda che il provvedimento le sia riassegnato in sede legislativa.

Il deputato Alesi esprime l'avviso che l'emendamento proposto dal relatore vada inquadrato nel provvedimento di revisione critica della legge n. 426 di cui il Governo ha annunciato la presentazione.

Il deputato Mammi si dice invece d'accordo con il relatore, rilevando come una recente sentenza, interpretando letteralmente il disposto della legge n. 426, non ha applicato alcuna delle sanzioni previste da questa legge in un caso di rivendita abusiva di merci non comprese nelle tabelle merceologiche.

Dopo che il deputato Costamagna ha richiamato l'attenzione della Commissione sull'abusivismo del commercio ambulante, il Sottosegretario Mazzarrino si dichiara d'accordo con l'emendamento proposto dal relatore riservandosi di suggerirne una più ampia formulazione in occasione della discussione in sede legislativa.

La Commissione delibera quindi all'unanimità, col consenso del rappresentante del Governo, di accogliere la proposta del relatore di richiedere al Presidente della Camera che il provvedimento in esame sia assegnato alla sua competenza legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 1974, ORE 11,10. — *Presidenza del Presidente MISASI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Mazzarrino.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (*Parere alla VI Commissione*) (2903).

Il relatore Aiardi dopo aver espresso il suo rincrescimento per il fatto che la Commissione è chiamata ad esprimere il suo parere su un provvedimento che la Commissione di merito ha già esaminato e largamente emendato, rivendica alla Commissione industria la competenza primaria, sia pure in sede congiunta con la Commissione finanze e tesoro, su tutto ciò che concerne la disciplina del mercato mobiliare. Il testo originario del disegno di legge n. 2903 di conversione del decreto-legge relativo al trattamento fiscale dei titoli azionari doveva essere comunque deferito anche alla competenza della Commissione industria per le importanti innovazioni in esso contenute relativamente alla disciplina del mercato mobiliare. Ritiene comunque giusto che la Commissione finanze e tesoro abbia integrato l'originario provvedimento presentato dal Governo con altre norme organicamente ad esso collegate, quali quelle relative ai criteri per la compilazione del conto economico delle società per azioni; all'introduzione delle obbligazioni convertibili in azioni; all'introduzione delle azioni di risparmio ed al controllo dell'attività degli amministratori. Se si tien conto che è prevista anche la delega al Governo per l'emanazione di norme relative alla disciplina dell'attività delle borse ed alla certificazione dei bilanci societari, diventa chiaro, a suo avviso, che il nuovo testo predisposto dalla Commissione finanze e tesoro si configura come una vera e propria riforma generale delle società per azioni. La competenza della Commissione industria su tale materia è dunque fuori discussione; essa è ancor più evidente se si considera che quasi tutti gli emendamenti aggiuntivi introdotti dalla VI Commissione ricalcano il testo predisposto da una Commissione interministeriale presieduta dal capo dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'industria, dottor Marchetti. Dopo aver illustrato nei dettagli l'articolato del nuovo testo, raccomanda alla Commissione di esprimere su di esso un parere favorevole.

Il deputato Milani, preannunciando il parere contrario del gruppo comunista, riassume i punti concreti sui quali la sua parte politica in sede di Commissione finanze e tesoro ha espresso la sua posizione critica o la

sua contrarietà. A suo avviso, il nuovo testo approvato in quella sede non configura affatto la generale riforma delle società per azioni di cui abbisogna il sistema economico italiano; tale riforma resta dunque un problema aperto che dovrà essere anzitutto affrontato, nella pienezza della sua competenza, proprio dalla Commissione industria. Chiede dunque che almeno questa posizione di principio sia recepita nel parere positivo che la maggioranza si accinge ad esprimere.

Dopo che il relatore Aiardi ha convenuto che il discorso sulla riforma delle società per azioni non può considerarsi concluso con la approvazione del provvedimento in esame, la Commissione, su proposta del relatore stesso, delibera a maggioranza di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 2903 di conversione del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, osservando tuttavia che tale decreto-legge, pur rappresentando un positivo strumento per una più avanzata ed efficiente disciplina del mercato mobiliare, non esaurisce il problema d'una generale ed organica riforma delle società per azioni a proposito della quale la XII Commissione industria rivendica la sua indiscutibile competenza primaria.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,10.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 1974, ORE 10,05. —
Presidenza del Vicepresidente URSO GIACINTO.
 — Interviene per il Governo il sottosegretario di Stato per la sanità, Spigaroli.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI.

Ad inizio di seduta il deputato La Bella propone di rinviare il dibattito odierno per valutare l'opportunità di promuovere sull'argomento all'ordine del giorno un dibattito più ampio ai sensi dell'articolo 143 o dell'articolo 144 del Regolamento, in modo che la Commissione abbia anche la possibilità di ascoltare funzionari ministeriali ed esperti.

Il deputato Messeni Nemagna si dichiara d'accordo con tale proposta.

Il deputato De Leonardis ritiene invece che sia comunque utile ascoltare intanto le precisazioni e i dati che il Governo potrà fornire.

Il Presidente Urso precisa di ritenere opportuno che nella seduta odierna si svolgano le interrogazioni e che sulla proposta del de-

putato La Bella si pronunci, in una prossima riunione, l'Ufficio di Presidenza della Commissione. La Commissione aderisce a tale avviso.

Il sottosegretario Spigaroli risponde quindi alle interrogazioni Giannini n. 5-00178, Bianchi Alfredo ed altri n. 5-00301, De Leonardis n. 5-00319, Bianchi Alfredo ed altri n. 5-00703, Tessari e La Bella n. 5-00747, Signorile n. 5-00750 e Ferri Mario n. 5-00761. Il sottosegretario informa che la questione della pericolosità dell'olio di colza nell'alimentazione umana fu sollevata per la prima volta nel '70 alla Conferenza internazionale di St. Adele in Canada, cui partecipò anche il nostro paese. Non si giunse però a sicure conclusioni, ma si auspicò solo la sostituzione della colza con nuove varietà a basso contenuto di acido erucico. Nel '72 il Ministero della sanità sottopose il problema al Consiglio superiore della sanità e ad una apposita commissione di studio, che espressero il parere, nell'impossibilità di stabilire danni sicuri all'organismo umano per l'assunzione di determinate quantità di acido erucico, di limitare a titolo cautelativo l'impiego della colza nella preparazione degli oli di semi; non è stata mai prospettata invece l'eventualità della proibizione totale. È accertata infatti l'azione negativa dell'acido erucico nei confronti di animali da laboratorio, ma c'è insufficienza di dati circa eventuali danni all'organismo umano.

Il Ministero della sanità ha ritenuto, come misura cautelativa, di fissare al 15 per cento la percentuale massima tollerabile di acido erucico negli oli di semi vari, con decreto in data 29 gennaio 1974; è una percentuale che tiene conto di tutte le persone che consumano oli di semi vari, quindi anche di soggetti particolarmente sensibili (vecchi, bambini). Questo decreto pone il nostro paese all'avanguardia rispetto agli altri paesi in cui non esistono analoghi provvedimenti (solo in Olanda vi sono accordi fra industriali per garantire limitazioni del genere).

Quanto al contenuto dei decreti emessi dai precedenti titolari del Ministero della sanità, ricorda che il decreto 27 dicembre 1972 che consentiva l'impiego della colza nella misura del 10 per cento, non è mai entrato in vigore, avendo avuto l'immediata sospensiva di cui al decreto 22 gennaio 1973 e successivamente quella del decreto 29 settembre 1973: in concreto quindi la prima limitazione dell'impiego dell'acido in questione è quella disposta dal decreto del 1974.

Conclude infine precisando che il termine di sei mesi previsto nel decreto del 1974 per

lo smaltimento delle scorte di prodotto non rispondenti ai nuovi requisiti si riferisce esclusivamente agli oli di semi e alle margarine già confezionate e pronte per la vendita, mentre dal 1° aprile 1974 è proibita la produzione di oli di semi con percentuale di colza superiore al 15 per cento.

Il deputato Alfredo Bianchi si dichiara insoddisfatto in quanto la risposta del sottosegretario non chiarisce l'oscura vicenda dei numerosi decreti ministeriali susseguitisi dal 1972 ad oggi. L'unica spiegazione possibile del fatto che si sia modificato, a poco meno di un mese di distanza, il decreto del dicembre 1972 è evidentemente nella volontà di far prevalere interessi di carattere economico e commerciale rispetto alla salute dei cittadini. Quanto agli altri paesi, se non hanno adottato provvedimenti in materia, è perché consumano colza in quantità molto inferiore alla nostra. Ci sono quindi precise responsabilità del Governo da denunciare, anche perché numerosi accertamenti su varie marche di oli di semi dimostrano l'impiego di colza in misura assai superiore al 15 per cento; comunque, il limite del 15 per cento è insufficiente come misura cautelativa e dovrebbe essere ridotto. Infine, il decreto del 1974 va modificato nel senso di vietare la vendita dei prodotti confezionati prima dell'introduzione di tale limite. Conclude auspicando che la Commissione accolga la proposta di promuovere un dibattito più ampio su questa vicenda.

Il deputato De Leonardis si dichiara soddisfatto dei chiarimenti forniti dal sottosegretario. Rileva che le ricerche compiute hanno dimostrato la nocività dell'acido erucico solo per quanto riguarda i ratti, e non animali, come cani o scimmie, con metabolismo più vicino a quello dell'uomo; inoltre la maggior parte delle sperimentazioni riguardava ratti appena svezzati e sottoposti ad un carico di acido erucico molto elevato. Del resto il nostro paese ha dimostrato di voler agire con maggior prudenza degli altri, se è vero che solo in Olanda si riscontra una sorta di autolimitazione da parte degli industriali nell'impiego della colza, dovuta per altro a motivi tecnici. Conclude mettendo in guardia, nell'affrontare questa vicenda, dalle manovre che determinati gruppi possono essere interessati a sviluppare per ragioni di concorrenza; anzi, la stessa vigilanza occorre esercitare per quanto riguarda l'olio di oliva.

Il deputato Signorile osserva che non spetta alla Commissione pronunciarsi sull'effettiva pericolosità dell'acido erucico per l'uo-

mo, ma agli organi dello Stato in grado di compiere gli accertamenti necessari. Deve invece esprimere la sua insoddisfazione per il modo con cui si è proceduto all'emanazione dei vari decreti ricordati dal sottosegretario: si tratta infatti di provvedimenti che mancano di una chiara giustificazione e appaiono obiettivamente sconsiderati. È importante invece che i problemi che riguardano l'alimentazione vengano risolti in modo da assicurare i consumatori che la tutela della salute è anteposta ad ogni altro interesse di natura economica o commerciale. Ritiene quindi che il decreto del 1974 debba essere modificato e in primo luogo debba essere rivista la disposizione che concede sei mesi per lo smaltimento delle scorte. Non bisogna dimenticare infatti che il danno finale di attività che obiettivamente presentano chiari risvolti di carattere speculativo ricade sui consumatori e sui cittadini. Anche per questo occorre fornire alle imprese e alla magistratura una normativa certa cui attenersi, uniforme per tutto il territorio nazionale.

Il deputato La Bella, nel rilevare il ritardo con cui il Governo risponde a queste interrogazioni e nel denunciare il rifiuto, troppo spesso opposto dagli organi competenti, a fornire la documentazione necessaria per una esatta conoscenza delle varie iniziative ministeriali, si dichiara anch'egli insoddisfatto. Ricorda che si è ricorsi alla colza per usi alimentari perché costa meno e questo consente alle industrie di realizzare maggiori profitti. Compito del Governo dovrebbe essere quello di difendere contro interessi di questo tipo la salute dei cittadini; la vicenda dell'olio di colza, in cui si assiste ad una girandola di decreti di cui non si capiscono le motivazioni, non tranquillizza affatto in questo senso. Per questo ribadisce la proposta fatta inizialmente di sviluppare su questo argomento un dibattito più ampio e conclude esprimendo solidarietà al pretore di Treviso per il coraggio con cui ha inteso andare in fondo alla vicenda.

Il deputato Tessari osserva che le considerazioni svolte dal sottosegretario confermano la leggerezza e l'incapacità di cui il Governo ha dato prova in questa circostanza. L'emanazione a breve scadenza l'uno dall'altro di vari decreti contraddittori tra loro giustifica infatti, al di là di ogni giudizio tecnico, il sospetto se non di una connivenza, almeno di una facile acquiescenza dei ministri che li hanno emanati di fronte a interessi economici e commerciali che in nessun caso dovevano essere anteposti alla tutela della salute pubblica. In particolare, è estre-

mamente grave che il Governo abbia consentito di continuare la vendita di scorte di prodotto confezionato prima che fosse introdotto il limite del 15 per cento: ciò significa che i consumatori possono continuare ad usare olii anche con il 90 per cento di colza. Aggiunge che, mentre sono da sottolineare le gravi responsabilità del Governo, è da respingere invece la campagna denigratoria scatenata contro la magistratura, dopo le dichiarazioni rese alla stampa da alcuni ministri.

Conclude valutando positivamente la proposta di promuovere più ampie indagini su questa vicenda, anche in collaborazione con altre Commissioni interessate al problema.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia in Sicilia.

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 1974, ORE 10,10. —
Presidenza del Presidente CARRARO.

Il Presidente Carraro svolge una breve relazione sulle informazioni ricevute dagli organi inquirenti a proposito delle circostanze che hanno reso possibile la recente cattura di Luciano Leggio.

La Commissione, quindi, prende in esame un documento, redatto dal deputato Mazzola su incarico di un apposito gruppo di lavoro, in merito alla valutazione delle risultanze emerse dalla più recente attività istruttoria svolta dalla Commissione medesima.

(La seduta, sospesa alle 11,05, è ripresa alle 11,15).

Dopo un ampio dibattito nel quale intervengono i senatori Bertola e Signori e i deputati Terranova, Mazzola, Giuseppe Nicolai e Nicosia, la Commissione approva il documento redatto dal deputato Mazzola.

La Commissione, quindi, accogliendo una richiesta avanzata dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale civile e penale di Torino, delibera la trasmissione di uno stralcio della relazione, redatta dal deputato Mazzola, concernente le risultanze emerse durante il sopralluogo conoscitivo effettuato dal senatore Pisanò e dai deputati La Torre, Mazzola e Vineis a Torino e a Bardonecchia nei giorni 10 e 11 dicembre 1973.

La Commissione prende inoltre in esame altre richieste avanzate dall'Autorità giudiziaria.

Il Presidente Carraro avverte, infine, che la Commissione sarà convocata a domicilio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 1974, ORE 9,50. —
Presidenza del Presidente OLIVA.

INDAGINE CONOSCITIVA SUI MODELLI ORGANIZZATIVI PER IL RIORDINAMENTO DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLO STATO: SEGUITO DELL'AUDIZIONE DEI PROFESSORI LEOPOLDO ELIA, ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE NELL'UNIVERSITÀ DI ROMA E FRANCO BASSANINI, CAPO DI GABINETTO DEL MINISTRO PER I PROBLEMI RELATIVI ALLE REGIONI.

Il presidente Oliva avverte che con la seduta odierna si chiude la fase dell'indagine conoscitiva destinata all'audizione dei docenti universitari (fra i quali rientra il professor Bassanini, nonostante egli sia stato invitato soprattutto nella sua veste di capo di gabinetto del Ministro per i problemi relativi alle Regioni) e, dopo aver rivolto cordiali parole di saluto ai professori Elia e Bassanini, invita quest'ultimo a completare la propria esposizione, rimasta interrotta nella precedente seduta.

Il professor Bassanini rileva anzitutto che i problemi connessi alla ripartizione delle competenze tra Regione e Stato riguardano sia l'esercizio della funzione legislativa che quello della funzione amministrativa delle Regioni; sottolinea al riguardo come la legge n. 281 del 1970 abbia significato un notevole passo avanti sulla strada della corretta interpretazione del sistema costituzionale di ripartizione delle funzioni fra Stato e Regioni. Con l'articolo 17 della legge numero 281 si è affermato il principio del trasferimento integrale alle Regioni delle funzioni precedentemente svolte da organi centrali o periferici dello Stato che ha trovato contropartita nel riconoscimento allo Stato della funzione di indirizzo e coordinamento, con la conseguente esclusione del tradizionale « ritaglio » di competenze a favore degli organi dell'Amministrazione centrale nell'am-

bilo delle materie di competenza regionale. Ma i risultati, com'è noto, non sono stati pari alle attese: i decreti delegati del gennaio 1972 hanno riservato, infatti, allo Stato funzioni amministrative incidenti nelle materie di competenza regionale. Le cause di ciò, tuttavia, prosegue l'oratore, non vanno imputate esclusivamente al Governo ma anche ad indubitabili lacune della legge finanziaria regionale nella quale manca una esatta individuazione dei confini delle materie di competenza regionale. Solo una volta identificati concretamente i settori materiali attribuiti dalla Costituzione alla competenza regionale, è possibile infatti determinare quali siano le funzioni e gli uffici che, operando in relazione alle materie stesse, vanno trasferiti alle Regioni.

Alla luce anzi dell'articolo 76 della Costituzione, che impone al Parlamento la fissazione di criteri direttivi nella legge di delega, si può anzi dubitare della legittimità costituzionale dell'articolo 17 della legge n. 281 per la totale mancanza in esso di criteri di individuazione dei confini delle materie attribuite alla competenza regionale (l'articolo 17 si sarebbe infatti dovuto porre come chiave interpretativa delle definizioni costituzionali contenute nell'articolo 117).

Passando all'esame del disegno di legge n. 114, concernente il rinnovo della delega al Governo per il riordinamento della pubblica Amministrazione, il professor Bassanini rileva che, sebbene l'articolo 1 dell'indicato disegno di legge contenga numerose disposizioni le quali integrano i criteri direttivi per il trasferimento delle funzioni contenuti nella legge finanziaria regionale, non si può che essere perplessi sulla capacità che esse colmino le lacune anzidette. Se infatti, la disposizione dell'articolo 1, lettera a), del disegno di legge n. 114 comporta l'esplicito mandato al legislatore delegato a riconsiderare criticamente il fondamento giuridico dei « ritagli » di funzioni operati dai decreti del 1972 all'interno delle materie di competenza regionale, sarebbe tuttavia opportuna un'esatta precisazione di criteri direttivi per la determinazione delle materie di competenza regionale: a titolo esemplificativo, sarebbe consigliabile indicare se le competenze regionali in materia di urbanistica e agricoltura e foreste debbano o meno comprendere i settori relativi alla tutela dell'ambiente naturale, se le competenze regionali in materia di lavori pubblici comprendano o meno tutte le funzioni concernenti la realizzazione delle opere di edi-

lizia residenziale pubblica, se quelle in materia di assistenza scolastica comprendano o meno tutti gli interventi intesi a realizzare, anche mediante la creazione di servizi ed infrastrutture, il diritto allo studio di cui all'articolo 34 della Costituzione.

Quanto alla lettera b) dell'articolo 1 del citato disegno di legge, che impone la regionalizzazione di tutti gli enti che operano nell'ambito delle materie di competenza regionale, non condividendo i rilievi critici mossi dal professor Paladin, l'oratore ritiene che essa dovrebbe utilmente comportare la possibilità, per le Regioni, di mantenere in vita in forma autonoma le strutture organizzative degli enti trasformati in enti regionali, ovvero di provvedere al loro scioglimento assorbendo funzioni ed uffici o ancora consentire la gestione in forma consortile degli enti interregionali da parte delle Regioni interessate. Concorda invece nel ritenere incerta la sorte di quelli che svolgono sia funzioni di competenza statale che funzioni di competenza regionale: per essi propone di adottare il criterio della prevalenza degli interessi.

Sulla questione dell'attuazione dei regolamenti e delle direttive della CEE, di cui al n. 5 dell'articolo 1 del disegno di legge numero 114, si dichiara d'accordo con la soluzione in esso accolta — l'unica del resto suscettibile di attuare la sentenza n. 142 del 1972 della Corte costituzionale — che prevede la titolarità delle funzioni amministrative per la attuazione delle direttive della CEE, nelle materie previste dall'articolo 117 della Costituzione, allo Stato, con delega di esercizio alle Regioni. Resta comunque aperto il problema della inerzia delle Regioni che non provvedano all'attuazione di obblighi internazionali: egli ritiene che una soluzione possa essere rappresentata dal modello della « esecuzione federale » prevista da altri ordinamenti ed alla adozione del quale la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 142 del 1972, sembra aver invitato il legislatore ordinario.

Quanto all'attuazione in via legislativa delle direttive comunitarie, la soluzione accolta nel disegno di legge n. 114, così come approvato dalla 1ª Commissione del Senato, suscita qualche perplessità; infatti la configurazione della legge di recezione come legge quadro, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, non appare compatibile con la legislazione esclusiva delle Regioni a statuto speciale. Perplessità suscita poi l'implicito divieto di una legislazione regionale che direttamente accolga ed attui le direttive comuni-

tarie in assenza di una legge statale di ricezione, divieto del quale non si coglie la *ratio* tenendo conto del contenuto normale delle direttive, che di regola dettano principi e norme assai dettagliate. L'articolo 1 del disegno di legge n. 114 non ha inoltre risolto in modo soddisfacente i problemi nascenti dai ritardi subiti dall'emanazione delle norme di attuazione degli statuti speciali, ritardi che hanno posto le Regioni a statuto speciale in una posizione di inferiorità rispetto alle Regioni a statuto ordinario e che (non avendo le prime ottenuto funzioni ed uffici viceversa trasferiti alle seconde) rischiano di frenare il processo di riordinamento della Pubblica amministrazione nella misura in cui tale inadempienza valga a mantenere in vita uffici centrali e periferici destinati a scomparire con l'attuazione degli statuti speciali. La causa principale di tali ritardi risiede, secondo l'oratore, nel vaglio a cui sono sottoposti gli schemi elaborati dalle Commissioni paritetiche da parte delle amministrazioni centrali; basta, infatti, l'opposizione di una sola amministrazione ad insabbiare l'*iter* di approvazione del decreto delegato. Al riguardo sottolinea l'opportunità della fissazione di un termine congruo, ma ristretto, entro il quale i testi deliberati dalle Commissioni paritetiche siano sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri.

Passando poi ad esaminare la parte del disegno di legge esaminate il riordinamento dei Ministeri, il professor Bassanini si associa ai rilievi critici espressi al riguardo dai professori Pototschnig, Benvenuti e Paladin, rilevando, in particolare, l'esigenza di ordine costituzionale che i modelli e le strutture differenziate, idonee alla peculiarità delle funzioni affidate a ciascun Ministero, siano indicate già nella legge di delega. Sotto questo profilo l'attuale testo del disegno di legge n. 114 è lacunoso in quanto, da un lato, non detta alcun criterio per la riorganizzazione delle competenze fra gli apparati centrali, dall'altro, i criteri indicati per la riorganizzazione degli apparati amministrativi rispecchiano un modello tradizionale, certamente non adatto a Ministeri di indirizzo. La struttura tradizionale articolata su direzioni e divisioni, non si adatta allo svolgimento dell'attività istruttoria di indirizzo e coordinamento che, unica, resta all'Esecutivo nelle materie di competenza regionale: tale attività richiede invece strutture orizzontali, di studio, elaborazione e ricerca, formate da esperti altamente qualificati nei settori materiali in questione, da scegliersi anche al di fuori del-

l'amministrazione della carriera burocratica. Ciò non solo per l'impossibilità degli apparati ministeriali di formare ed utilizzare in via continuativa un numero sufficiente di esperti destinati a prestare la loro opera solo in casi determinati, ma anche per evitare che la prevalenza di personale tratto dalla carriera burocratica tradizionale, possa imporre all'attività di indirizzo e coordinamento il marchio di un troppo accentuato centralismo.

Si apre quindi il dibattito: intervengono il deputato Triva, il senatore Bollini ed il presidente Oliva.

Rispondendo ai quesiti posti dal deputato Triva, il professor Bassanini osserva, in via preliminare, che il problema di un trasferimento diretto di funzioni amministrative di interesse settoriale ad enti locali di livello sub-regionale, va visto nello sfondo del più generale discorso sulla riforma degli enti medesimi. Se non si intende affrontare organicamente questa materia — prosegue l'oratore — si offrono operativamente due vie per attuare il disposto del primo comma dell'articolo 118 della Costituzione: o provvedendo, caso per caso, rispetto a funzioni determinate (per questa via si rischia però di sollevare giustificate rimostranze da parte delle Regioni, che vedrebbero in tale operazione un tentativo di sottrarre alcune competenze al livello di indirizzo politico-amministrativo regionale, per affidarle a livelli sub-regionali a carattere autarchico), o incentivando il meccanismo della delega, previsto dal terzo comma dell'articolo 118. La prima ipotesi — prosegue l'oratore — pone immediatamente il problema della diversa posizione giuridica delle province e dei comuni rispetto agli altri enti locali: ora, una valutazione unitaria della normativa costituzionale in materia conduce ad una interpretazione restrittiva della formula « altri enti locali » e ciò anche in considerazione del sistema di controllo per riesame, delineato dall'articolo 130 della Costituzione. In effetti — prosegue l'oratore — tale forma di controllo è funzionale alla valorizzazione di un principio organizzativo di autonomia, che di fatto finirebbe per essere spezzato sottraendo funzioni alle Regioni (enti di tipo politico-rappresentativo) per attribuirle ad enti sub-regionali di tipo autarchico o comunque non politico-rappresentativo. In questa luce — osserva l'oratore — vanno valutate le preoccupazioni espresse a tal riguardo dalle Regioni, per cui, se si vorrà mantenere nel disegno di legge n. 114 questa ipotesi di attribuzione diretta di funzioni di interesse locale a livelli amministra-

tivi sub-regionali, sarà bene precisare con la massima cura l'ambito di applicazione di tale meccanismo.

Sul problema della delega di funzioni amministrative prevista dal terzo comma dell'articolo 118 della Costituzione, l'oratore, ribadito che in linea di principio la Regione deve essere vista come un ente di legislazione e solo in via eccezionale, per questioni specifiche, come ente di amministrazione diretta, rileva che, in effetti, l'esperienza del governo locale rende oggettivamente difficile un ricorso generalizzato a questa forma di decentramento e che, comunque, il problema potrebbe essere risolto in sede di modifica della legge comunale e provinciale, sulla falsariga delle indicazioni poste nella recente legge sulle comunità montane.

Per quanto attiene ai profili regionali della politica creditizia, il professor Bassanini osserva che bisogna distinguere i problemi connessi alla manovra monetaria come variabile strategica della politica economica generale, dagli aspetti organizzativi dell'ordinamento sezionale del credito nonché dagli indirizzi dell'attività di istituti specializzati, a medio e a lungo termine, operanti a livello regionale. La prima problematica infatti — osserva l'oratore — fuoriesce dall'ambito della competenza regionale, mentre il secondo e soprattutto il terzo aspetto pongono una questione di raccordo tra l'ordinamento statale e quello regionale che ricade nella sfera di applicazione della IX disposizione transitoria della Costituzione.

Dopo aver sviluppato alcune considerazioni sulla necessità di una più incisiva presenza regionale nella fase di elaborazione della politica comunitaria (precisando, al riguardo, che è allo studio, a livello ministeriale, una apposita proposta), il professor Bassanini affronta alcune questioni relative al controllo sulle leggi regionali, emerse nel corso del dibattito. Quanto all'ammissibilità di nuovi rinvii della legge regionale da parte del Governo, nell'ambito del procedimento previsto dall'articolo 127 della Costituzione, l'oratore ritiene che l'ipotesi sia legittimamente configurabile soltanto se riferita a parti nuove o modificate all'atto della riapprovazione della legge o all'eventualità di un accoglimento parziale dei rilievi governativi. Non v'è spazio invece nel nostro sistema per un nuovo rinvio basato su rilievi sostanzialmente diversi da quelli sollevati in una prima fase di controllo, in quanto il Governo è sfornito di un generale potere di veto sospensivo, potendo unicamente, come ultimo rimedio, in

caso di conflitto, investire della questione la Corte costituzionale o il Parlamento.

Sul problema della accelerazione della spesa pubblica, rispondendo al senatore Bollini, l'oratore rileva che la soluzione e i correttivi da proporre non devono alterare l'attuale riparto delle competenze, limitandosi invece ad allargare o allentare i vincoli e le strettoie che oggi circondano l'attività degli enti locali: comunque una soluzione definitiva potrà essere studiata nell'ambito di una legge-quadro sulla contabilità regionale o, in tempi più lunghi, di una riforma generale della contabilità pubblica.

Rispondendo quindi ad alcuni quesiti sollevati dal presidente Oliva, l'oratore osserva che una mentalità collaborativa tra Stato e Regione a tutt'oggi esiste già ed è un fatto da valutare positivamente purché non si cerchi di contrabbandare sotto il manto della collaborazione un tentativo di ablazione, di fatto, delle competenze regionali. In effetti, prosegue l'oratore, se si riesce a chiudere definitivamente e correttamente, con il disegno di legge n. 114, il discorso sul riparto delle competenze, anche il problema della collaborazione, unitamente a quello di un'effettiva concretizzazione dell'attività di indirizzo e coordinamento, risulterà risolvibile in un quadro di riferimento normativo assai più preciso e puntuale; inoltre, anche la questione delle competenze residue perderà gran parte della sua drammaticità. Da ultimo, il professor Bassanini si dichiara d'accordo circa l'inopportunità di trasferire in un unico grosso apparato burocratico tutte le funzioni di controllo sull'attività legislativa regionale che devono essere sempre gestite con una precisa sensibilità politica dei problemi.

Il presidente Oliva ringrazia il professor Bassanini per la sua approfondita esposizione e gli dà atto del grande interesse dei temi trattati.

Prende quindi la parola il professor Elia per replicare agli oratori intervenuti nel dibattito svolto nella seduta del 9 aprile 1974 ed interrotto per consentire ai commissari di partecipare alle votazioni in Assemblea.

Rispondendo al deputato Cardia, il professor Elia sottolinea il ruolo della Commissione parlamentare per le questioni regionali, in sede di attività di controllo sulla legislazione regionale, quale momento di recupero e di valorizzazione di una dimensione squisitamente politica che sottragga la funzione di controllo ai pericoli di una gestione eccessivamente burocratizzata. In effetti — osserva l'oratore — non bisogna idealizzare l'at-

tuale situazione di competenza generale della Presidenza del Consiglio nella materia dei controlli in quanto, assai spesso, delicate ed importanti questioni di principio si nascondono, per così dire, in leggi-provvedimento regionali che sfuggono al raggio di indagine di quest'organo, naturalmente portato a ricondurre la propria azione entro schemi rigidamente burocratici.

L'oratore suggerisce quindi che la Commissione parlamentare per le questioni regionali collabori, anche in via informale, all'eventuale formulazione di canoni cui ispirare l'attività di rinvio, anche al fine di assicurare l'adozione di criteri uniformi che salvaguardino la politicità del controllo; propone conseguentemente che ad essa vengano tempestivamente comunicati tutti i provvedimenti di rinvio.

Rispondendo poi ad un quesito rivoltagli dal senatore Bressani, il professor Elia osserva che le circostanze storiche attraverso le quali si è venuto attuando l'ordinamento regionale nel nostro Paese, impongono la concentrazione, in un ristretto arco di tempo, del processo che prefiguri il passaggio da forme di regionalismo dualistico a forme di regionalismo cooperativo. Se si mette troppo l'accento sul regionalismo cooperativo si rischia però di perdere il senso della necessaria chiarezza nella ripartizione delle competenze, ricadendo entro schemi tradizionali di decentramento autarchico: il problema è, quindi, di dosare saggiamente le due linee tendenziali di sviluppo tenendo ben presente lo specifico storico del nostro assetto costituzionale-amministrativo.

Rispondendo al senatore Modica, circa il giudizio sostanzialmente positivo espresso relativamente al ruolo che il disegno di legge n. 114 è destinato a svolgere nella dinamica del fenomeno regionale, il professor Elia precisa che con esso egli aveva inteso semplicemente alludere al disincaglio del processo di avvio dell'ordinamento regionale senza con ciò affermare che il porto fos-

se stato raggiunto; pur non potendosi peraltro esprimere una valutazione definitiva in merito, poiché nessuna delle molteplici iniziative in corso di svolgimento ha ancora esaurito il proprio *iter*, l'oratore ritiene tuttavia di cogliere significativi sintomi di conferma.

Sul problema dei controlli concernenti l'attività di eventuali consorzi tra Regioni, l'oratore infine osserva che una soluzione potrebbe forse essere trovata *praeter constitutionem*, dal momento che, superando le dimensioni regionali si ipotizza un tipo di controllo completamente nuovo.

Concludendo, il professor Elia afferma che la fuga delle Regioni dalla giustizia costituzionale, rappresenta un sintomo preoccupante di un certo deterioramento del delicato meccanismo attraverso cui si articola il controllo sull'attività legislativa regionale: si tratta solo di una linea di tendenza, che tuttavia va segnalata per capirne le cause a studiarne i correttivi.

Il Presidente Oliva esprime infine al professor Elia, a nome della Commissione, un vivo ringraziamento per l'impegno e l'approfondita competenza mostrata nella disamina degli argomenti trattati.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente Oliva informa che l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei vari Gruppi, in un'apposita riunione, ha deciso di sospendere l'indagine conoscitiva in corso, accingendosi l'Assemblea del Senato a discutere il disegno di legge n. 114.

L'Ufficio di Presidenza ha altresì deciso che alla ripresa dell'indagine vengano alternate sedute destinate al riascolto delle rappresentanze regionali, su problemi particolari o gruppi di problemi emersi nel corso dell'indagine, con sedute destinate all'audizione degli esperti, secondo il programma approvato nella seduta del 28 febbraio 1974.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

CONVOCAZIONI

IV COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

Martedì 28 maggio, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (*Approvato dal Senato*) (2624) — Relatore: Felisetti — (*Parere della I, della V, della VIII, della IX e della XIV Commissione*).

IX COMMISSIONE PERMANENTE (Lavori pubblici)

Martedì 28 maggio, ore 16,30.

COMITATO RISTRETTO.

Esame del disegno di legge n. 2929 - Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, recante norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro)

Martedì 28 maggio, ore 16.

COMITATO RISTRETTO.

Esame della proposta di legge n. 2215 concernente dipendenti sindacati e partiti.

Martedì 28 maggio, ore 17,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

MOSCA ed altri: Regolamentazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione (2215) — Relatore: Zaffanella — (*Parere della I e della V Commissione*).

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Mercoledì 29 maggio, ore 16,30.

Elezione di un Segretario.

Esame delle domande di autorizzazione a procedere:

contro il deputato Grassi Bertazzi (Doc. IV, n. 128) — Relatore: Benedetti;

contro il deputato Covelli (Doc. IV, n. 129) — Relatore: Boldrin;

contro il deputato Bianchi Alfredo (Doc. IV, n. 134) — Relatore: Fortuna;

contro il deputato Caradonna (Doc. IV, n. 138) — Relatore: Fortuna;

contro il deputato Sandomenico (Doc. IV, n. 139) — Relatore: Boldrin;

contro il deputato Biamonte (Doc. IV, n. 140) — Relatore: Boldrin;

contro il deputato Lamanna (Doc. IV, n. 141) — Relatore: Franchi;

contro il deputato Baghino (Doc. IV, n. 142) — Relatore: Fortuna;

contro il deputato Baghino (Doc. IV, n. 143) — Relatore: Speranza.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Mercoledì 29 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

MATTARELLI ed altri: Disposizione a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (72);

FIORET ed altri: Estensione dei benefici di ricostruzione di carriera di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ai capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza appartenenti al ruolo separato e limitato, mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 (99);

IANNIELLO ed altri: Norme a favore di talune categorie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (171);

CICCARDINI ed altri: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (221);

BOFFARDI INES ed altri: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (369);

COSTAMAGNA e BODRITO: Ricostruzione di carriera agli ufficiali del ruolo limitato e separato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, mantenuti in servizio ai sensi della legge 11 luglio 1956, n. 669 (401);

ALFANO ed altri: Norme relative al personale di pubblica sicurezza in particolari situazioni. (506);

LENOCI: Norme integrative della legge 14 febbraio 1970, n. 57, concernente la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali delle forze armate. (667);

GARGANO: Norme integrative della legge 14 febbraio 1970, n. 57, concernenti la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza già sottufficiali delle forze armate e delle forze partigiane nel periodo 1945-1948. (703);

MAGGIONI ed altri: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57. (732);

FELICI: Modifiche alla legge 13 novembre 1965, n. 1366, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (1157);

FLAMIGNI ed altri: Estensione della legge 14 febbraio 1970, n. 57, agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai combattenti della guerra di liberazione. (1172);

DE MICHELI VITTURI ed altri: Estensione delle leggi 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali che prima dell'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza avevano maturato l'anzianità per la promozione al grado superiore. (1224);

RIGHETTI e ORLANDI: Estensione delle leggi 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali che prima dell'inquadramento nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza avevano maturato l'anzianità per la promozione al grado superiore (1429);

BELCI: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, riguardanti il riordinamento degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del corpo delle guardie di finanza istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (1948);

ALFANO ed altri: Modifiche alla legge 13 novembre 1965, n. 1366, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza (2142);

LUCCHESI: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (2496);

(Parere della V e della VII Commissione)
— Relatore: Maggioni.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Mercoledì 29 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, recante norme per

accelerare i programmi di edilizia residenziale (2929) — Relatore: Achilli — (*Parere della I, della IV, della V, della VI e della XIII Commissione*).

XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

Mercoledì 29 maggio, ore 9,30.

COMITATO RISTRETTO.

Esame del disegno di legge n. 1198, concernente la « sperimentazione agraria ».

COMITATO RISTRETTO.

Esame dei progetti di legge concernenti la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini, nn. 733, 782, 571, 540, 1603, 1708.

Mercoledì 29 maggio, ore 16,30.

Comunicazioni del Ministro dell'agricoltura.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro)

Mercoledì 29 maggio, ore 10,30.

COMITATO RISTRETTO.

Esame del disegno di legge n. 2695 concernente la previdenza sociale.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.